

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 59

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 3 dicembre 2013)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e il coordinamento dell'attività di Governo*

DRP/I/XVII/D43/13

Roma, 3 dicembre 2013

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della Direttiva 2011/83/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, sui diritti dei consumatori, recante modifica della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della Direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013.

Con i migliori saluti.

Dario Franceschini

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo provvede a recepire la Direttiva europea 2011/83/UE, in virtù di espressa delega legislativa, sancita all'articolo 1, commi 1 e 3, della Legge di delegazione europea 2013, n 96 del 6 agosto 2013 (in G.U. n. 194 del 20 agosto 2013) e secondo i criteri di delega generali contenuti agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Tale direttiva è motivata innanzitutto dall'esigenza di semplificare e aggiornare le norme di cui alle precedenti direttive 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, e 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, per rimuovere le incoerenze e colmare le lacune indesiderate in tale normativa, sostituendole con un'unica direttiva con norme standard per gli aspetti comuni, distanziandosi dall'approccio di armonizzazione minima di cui alle precedenti direttive e consentendo, al contempo, agli Stati membri di mantenere o adottare norme nazionali relative a taluni aspetti.

L'armonizzazione di taluni aspetti dei contratti a distanza conclusi dai consumatori e dei contratti da essi negoziati fuori dei locali commerciali è necessaria per promuovere un effettivo mercato interno dei consumatori, che raggiunga il giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese, assicurando nel contempo il rispetto del principio di sussidiarietà.

Le premesse della direttiva evidenziano in particolare che *“il potenziale transfrontaliero delle vendite a distanza, che dovrebbe essere uno dei principali risultati tangibili del mercato interno, non è completamente sfruttato. Rispetto alla crescita significativa delle vendite a distanza negli ultimi anni, è rimasta limitata la crescita delle vendite a distanza transfrontaliere. Tale discrepanza è particolarmente significativa per le vendite via Internet che hanno un elevato potenziale di ulteriore crescita. Il potenziale transfrontaliero dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali (vendita diretta) è limitato da una serie di fattori che includono le diverse norme nazionali di tutela dei consumatori imposte sull'industria. Rispetto alla crescita della vendita diretta a livello nazionale negli ultimi anni, in particolare nel settore dei servizi, ad esempio servizi pubblici, è rimasto esiguo il numero di consumatori che utilizza questo canale per gli acquisti transfrontalieri.”*

Per espressa previsione contenuta nella suddetta Direttiva (art.28), la stessa deve essere recepita nel diritto interno degli Stati membri entro il 13 dicembre 2013. Il testo e le misure adottate devono essere comunicate immediatamente alla Commissione. Le misure recepite devono essere applicate dagli Stati membri a decorrere dal 13 giugno 2014. Se uno Stato membro decide di avvalersi di una delle scelte normative consentite dalla direttiva, deve informarne la Commissione entro il 13 dicembre 2013, così come di qualsiasi successiva modifica (Art. 29). Infine, entro il 13 dicembre 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della direttiva. Detta relazione include in particolare una valutazione delle disposizioni della direttiva concernenti il contenuto digitale, compreso il diritto di recesso. Se del caso, la relazione è corredata di proposte legislative per adeguare la presente direttiva agli sviluppi nel settore dei diritti del consumatore (Art. 30).

La predetta Direttiva europea rappresenta il principale atto del processo di Revisione dell'*Acquis* dei Consumatori, avviato nel 2004 e definito da un Libro Verde nel 2007, volto a semplificare e completare il quadro normativo esistente per quanto riguarda i rapporti contrattuali tra imprese e consumatori (il cd “B2C”). L'obiettivo principale è, come già evidenziato, quello di “contribuire ad un migliore funzionamento del mercato interno tra consumatori e imprese aumentando la fiducia del consumatore nel mercato interno e riducendo la riluttanza delle imprese ad operare a livello transfrontaliero.”



La direttiva di cui trattasi che prevede un approccio sostanzialmente di armonizzazione massima (salvo consentire a ciascun Stato membro di mantenere o adottare norme nazionali relative a taluni aspetti specificamente individuati. *Cfr.*, art. 4 della direttiva) abroga la direttiva 85/577/CEE sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali e la direttiva 97/7/CE sui contratti a distanza, sostituendola con una disciplina che garantisce un livello di protezione dei consumatori più elevato, nonché modifica la direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e la direttiva 1999/44/CE relativa alle garanzie nella vendita di beni di consumo, prevedendo per entrambe specifici obblighi, in capo agli Stati membri, di informare la Commissione in merito all'adozione di disposizioni nazionali specifiche in taluni ambiti.

Passando all'esame delle singole disposizioni del provvedimento di recepimento si evidenzia quanto segue.

Il presente schema di decreto legislativo, consta di due soli articoli e n°1 Allegato.

L'ARTICOLO 1, PRIMO COMMA, del proposto decreto legislativo di recepimento della direttiva, con una articolata novella normativa sostituisce integralmente le Sezioni I, II, III, e IV del Capo I del Titolo III del Codice del Consumo, rispettivamente rubricate "*Contratti negoziati fuori dei locali commerciali*", "*Contratti a distanza*", "*Disposizioni comuni*", "*Diritto di recesso*" (gli articoli da 45 a 67); modifica, in aderenza alla struttura della direttiva comunitaria che si recepisce, la rubrica del Capo I in "*Dei Diritti dei Consumatori nei contratti*", precedentemente rubricato come "*Particolari modalità di conclusione del contratto*".

Con riferimento ai nuovi testi degli articoli del Codice del Consumo, premesso che, in relazione alla diversa struttura della nuova direttiva rispetto alle direttive abrogate, anche per i nuovi articoli del codice del consumo come novellati dal primo comma dell'articolo 1, non vi è una corrispondenza biunivoca con il contenuto con corrispondenti articoli del testo vigente, bensì solo una corrispondenza complessiva del contenuto delle nuove quattro sezioni con il contenuto delle quattro sezioni precedenti, si fa presente quanto segue.

L'articolo 45 (Definizioni) riproduce nella sostanza l'articolo 2 della direttiva e contiene una gamma di definizioni alcune delle quali costituiscono una novità per il Codice del Consumo ("*beni prodotti secondo le indicazioni del consumatore*"; "*contratto di servizi*"; "*contenuto digitale*"; "*locali commerciali*"; "*asta pubblica*"), altre sono maggiormente ampliative di quelle attualmente contenute nel Codice del Consumo ("*contratto negoziato fuori dei locali commerciali*", di cui al numero 3) della lettera *h*); "*garanzia*", di cui alla lettera *m*), altre modificative di quelle attualmente presenti nel Codice del Consumo ("*bene*", di cui alla lettera *c*)), altre infine, riproduttive di quelle già presenti nello stesso Codice del Consumo ("*consumatore*"; "*professionista*"; "*contratto a distanza*"; "*supporto durevole*"; "*servizio finanziario*"; "*contratto accessorio*").

L'articolo 46 (Ambito di applicazione) per esigenze di drafting normativo si è preferito suddividere l'articolo 3 della Direttiva in due distinti articoli. Il presente articolo riproduce i paragrafi 1, 2 e 6 dell'art. 3 della direttiva. Il comma 1 definisce il campo di applicazione delle presenti disposizioni relativamente a tutti i contratti conclusi tra un professionista e un consumatore, comprensivi dei contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici, nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti su base contrattuale. Il comma 2 stabilisce il sostanziale carattere di *lex generalis* della presente disciplina, rispetto alle disposizioni specifiche contenute nella legislazione settoriale e quindi al regime di prevalenza di queste ultime (*lex specialis*) in caso di conflitto. L'ultimo comma consente ai

professionisti la possibilità, in linea con il principio dell'autonomia contrattuale, di offrire ai consumatori condizioni contrattuali più favorevoli rispetto alla tutela prevista dalle presenti disposizioni.

L'articolo 47 (*Esclusioni*) fa riferimento ai paragrafi 3 e 4 dell'art. 3 della direttiva e sostanzialmente riproduce il contenuto del previgente art.46 del Codice del Consumo.

Il comma 1, riproduce fedelmente il contenuto del paragrafo 3 dell'art.3 della direttiva.

Al comma 2, viene riportato il paragrafo 4 della Direttiva che consente agli Stati membri di poter decidere di non applicare le disposizioni contenute nella direttiva ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali di importo inferiore o uguale a € 50, potendo altresì stabilire un valore inferiore. La previsione di una soglia minima di €26,00 per tale tipologia di contratti era già contenuta al previgente art.46, comma 2, del Codice del Consumo. Alla luce della disposizione riportata al successivo art.50, comma 4 (che prevede solo un livello minimo di informazioni per contratti fuori dei locali commerciali aventi ad oggetto servizi di riparazione o manutenzione con valore non superiore ai 200 euro richiesti dal consumatore, *cd. light regime*) appare opportuno mantenere la soglia con l'importo elevato a 50 euro, come consentito dalla Direttiva. Si mantiene altresì la disposizione "antielusiva" già prevista nel previgente testo normativo che, ai fini della valutazione del superamento della soglia, considera il valore complessivo di più contratti contestuali.

Infine, si ritiene inutile in questa sede riprodurre la previsione contenuta all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva, in quanto al successivo art.67, "*Tutela in base ad altre disposizioni*", comma 2, è espressamente previsto un richiamo alle disposizioni del codice civile in tema di validità, formazione o efficacia dei contratti, per tutto quanto non disciplinato dalle sezioni da I a IV del presente Capo.

La rubrica della Sezione I, che nell'attuale Codice del consumo è indicata come "Contratti negoziati fuori dei locali commerciali", viene modificata in: "Informazioni precontrattuali per i consumatori nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali".

L'articolo 48 (Obblighi di informazione nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali) Costituisce una novità e rappresenta il contenuto minimo degli obblighi di informazione precontrattuale nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali, che sono invece disciplinati negli articoli successivi. Riproduce pedissequamente quanto riportato all'art.5 della Direttiva con le sole seguenti eccezioni:

Comma 1, lett.b): si ritiene opportuno, al fine di armonizzare la presente disposizione con l'analoga disposizione contenuta nel successivo articolo 49 riguardante i contratti a distanza o fuori locali commerciali, aggiungere alle informazioni sui riferimenti del professionista (identità, indirizzo e numero di telefono) anche quelli riguardanti la figura dell'intermediario (a rigore risulterebbe già essere compresa nella nozione di professionista di cui all'art. 3 del Codice del Consumo e dunque sarebbe pleonastica).

Comma 5: E' stato introdotto questo comma con il quale sono fatte salve le norme del Codice del consumo concernenti le indicazioni minime sui prodotti di cui agli articoli da 6 a 12 del Codice del Consumo. Tali norme potrebbero, invero, risultare assorbite dal presente articolo, tuttavia, in quanto norme a rigore diverse, a titolo esclusivamente prudenziale, è preferibile tale clausola di salvezza, poiché al momento si ignora l'impatto su di esse da parte della presente nuova normativa.



La rubrica della Sezione II, che nell'attuale Codice del consumo è indicata come "Contratti a distanza", "viene modificata in: "Informazioni precontrattuali per il consumatore e diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali"".

L'articolo 49 (Obblighi di informazione nei contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali) Rappresenta il contenuto massimale degli obblighi di informazione precontrattuale nelle 2 tipologie di contratti che qui interessano. Ha un contenuto sostanzialmente analogo a quello dei previgenti artt. 47 per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali e 52 per i contratti a distanza, con la differenza di essere più dettagliato (prevedendo obblighi più specifici).

Riproduce pedissequamente quanto riportato all'art.6 della Direttiva con le sole seguenti eccezioni:

Comma 5: il termine "*preventivo*" è stato aggiunto per specificare che l'accordo espresso con cui le parti possono modificare, in deroga al divieto prescritto, le informazioni di cui al comma 1 (che formano parte integrante del contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali commerciali) deve intervenire sempre prima della conclusione del contratto;

Comma 7: con riferimento alla possibilità concessa dalla direttiva di mantenere o introdurre nel diritto nazionale requisiti linguistici relativi all'informazione contrattuale a garanzia di una facile comprensivo da parte del consumatore, si è ritenuto opportuno richiamare il contenuto del comma 4 del previgente art.52 del Codice del consumo, per un problema che sorge solo con riferimento ai contratti a distanza; oltre che essere un principio generale sancito all'art.9 del Codice.

Commi 8 e 9: Si è preferito creare due distinti commi, rispetto a quello unico (il paragrafo 8) suddiviso in due sub paragrafi dalla direttiva, per esigenze di comodità espositiva.

In particolare il comma 8 stabilisce la complementarietà tra gli obblighi di informazione stabiliti nella presente sezione e gli obblighi di informazione contenuti nel decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni e integrazioni e nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico) e successive modificazioni e integrazioni; dunque, gli obblighi di informazione di cui alla presente sezione si aggiungono a quelli previsti nei due decreti legislativi citati. La previsione ribadisce inoltre, il carattere "minimale" delle disposizioni contenute nei due decreti legislativi citati e quindi la possibilità di prevedere in tali testi, obblighi di informazione aggiuntivi.

Il comma 9 stabilisce il rapporto, in caso di conflitto delle relative disposizioni, tra una disposizione del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 e successive modificazioni e integrazioni, sul contenuto e le modalità di rilascio delle informazioni e una disposizione della presente sezione, prevedendo, in deroga al principio generale di cui all'art. 46, comma 2, la prevalenza di quest'ultima.

L'articolo 50 (Requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali) Nel disciplinare la forma del contratto, riproduce pedissequamente quanto riportato all'art.7 della direttiva. Si segnala, in particolare, la disciplina contenuta al comma 4: trattasi del cd. "*Light regime*"(informazioni precontrattuali minime essenziali) per ipotesi contrattuali concernenti riparazioni o manutenzione richieste dal consumatore, di importo irrisorio (inferiore o uguale a € 200). La direttiva lascia a ciascuno Stato membro la decisione di applicare o meno tale ipotesi. In

un'ottica pratica si è ritenuto certamente auspicabile la permanenza e quindi la sua introduzione nel nostro ordinamento.

L'articolo 51 (Requisiti formali per i contratti a distanza) Nel disciplinare la forma del contratto, contiene una disciplina più dettagliata rispetto a quella contenuta nel previgente art.52 del codice del consumo. Riproduce pedissequamente quanto riportato all'art.8 della Direttiva con la sola seguente eccezione:

Comma 5: ricalca sostanzialmente il contenuto del comma 3 del previgente art.52 del codice del consumo, con l'aggiunta della previsione dell'obbligo in capo agli operatori al momento della chiamata - anche in assenza di specifica richiesta dell'interessato - di comunicare con precisione agli interessati che i loro dati personali sono stati estratti dagli elenchi di abbonati, nonché fornendo tutte le indicazioni utili all'eventuale iscrizione dell'abbonato nel registro pubblico delle opposizioni cd. *Telemarketing*.

Comma 6 : Si tratta di una disposizione innovativa, relativa alla possibilità offerta dalla direttiva come opzionale, di prevedere, nel caso di contratti a distanza da concludersi per telefono, l'obbligo da parte del professionista di confermare l'offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto (ovvero, previo consenso del consumatore, su un mezzo durevole). In considerazione della notevole diffusione dei contratti telefonici, con l'intento di accrescere la consapevolezza del consumatore in ordine agli obblighi derivanti dal contratto si è ritenuta opportuna tale opzione e quindi la sua introduzione nel nostro ordinamento.

L'articolo 52 (Diritto di recesso) Costituisce una delle novità più rilevanti rispetto al regime previgente. Viene previsto, infatti, un termine più ampio entro cui poter esercitare il diritto di recesso (14 gg. rispetto agli attuali 10 gg.); ricalca pedissequamente il contenuto dell'art. 9 della direttiva. All'ultimo comma si è provveduto a riportare quanto già previsto dal comma 6 del previgente art.47 del Codice del consumo, relativamente ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali, circa il divieto, da parte del professionista, di accettare a titolo di corrispettivo effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore al periodo stabilito per l'esercizio del diritto di recesso e di presentarsi allo sconto prima di tale termine.

L'articolo 53 (Non adempimento dell'obbligo d'informazione sul diritto di recesso) A differenza del regime previgente, in caso di inadempimento del professionista all'obbligo di informare il consumatore sul diritto di recesso, il periodo entro cui esercitare il diritto di recesso termina dopo 1 anno e 14 gg. dalla conclusione del contratto o della consegna del bene, mentre nel regime previgente il termine era di 60 gg (per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali) e 90 gg. (per i contratti a distanza); ricalca pedissequamente il contenuto dell'articolo 10 della direttiva. Viene, dunque, in tale ipotesi prorogato il termine del diritto di recesso in assenza delle informazioni dovute. Tuttavia, per esigenze di certezza giuridica per quanto riguarda la durata del periodo di recesso, viene introdotto il limite di dodici mesi.

L'articolo 54 (Esercizio del diritto di recesso) A differenza del regime previgente, viene allegato un modello-tipo armonizzato di recesso, attraverso cui poter esercitare il diritto di recesso. Ciò, al fine di semplificare le modalità di esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, ma soprattutto al fine di ridurre i costi per il professionista che vende a livello transfrontaliero (le differenze nel modo in cui il diritto di recesso è esercitato negli Stati membri è, infatti, fonte di costi); ricalca pedissequamente il contenuto dell'art.11 della direttiva.

L'articolo 55 (Effetti del recesso) Sostanzialmente riprende il contenuto del previgente articolo 66 del Codice del consumo e ricalca pedissequamente il contenuto dell'art.12 della direttiva.



L'articolo 56 (Obblighi del professionista nel caso di recesso) Sostanzialmente riprende il contenuto del previgente art.67 del Codice del consumo, prevedendo un termine più breve (14 gg a fronte degli attuali 30 gg.) entro cui il professionista ha l'obbligo di rimborsare tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore che lo ha informato di voler recedere. Il penultimo periodo, relativo alla restituzione degli effetti cambiari, corrisponde al previgente articolo 67, comma 5 del Codice consumo, nonché consegue a quanto disposto con il presente articolo 52, comma 3.

L'ultimo periodo, che prevede la nullità di qualsiasi clausola limitativa del rimborso al consumatore delle somme versate in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso, corrisponde al secondo periodo del previgente articolo 67, comma 5, del Codice consumo e vuole riferirsi a tutte le ipotesi in generale.

L'articolo 57 (Obblighi del consumatore nel caso di recesso) Sostanzialmente riprende il contenuto del previgente articolo 67 del Codice del consumo, prevedendo un termine più lungo (14 gg a fronte degli attuali 10 gg.) entro cui il consumatore ha l'obbligo di restituire i beni. Una novità rilevante è prevista al comma 2, laddove il consumatore è responsabile solo della diminuzione del valore del bene risultante da una manipolazione diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento del bene e dunque non con la dovuta diligenza. Tale disposizione, incidendo unicamente sul valore del bene e non già sulla possibilità di esercitare il diritto di recesso, si configura come una disposizione più favorevole al consumatore rispetto a quella contenuta al comma 2 del previgente articolo 67 del Codice del consumo, secondo cui, invece, un utilizzo non diligente del bene pregiudica irrimediabilmente l'esercizio del diritto di recesso. Ricalca pedissequamente il contenuto dell'articolo 14 della direttiva.

L'articolo 58 (Effetti dell'esercizio del diritto di recesso sui contratti accessori) Riprende sostanzialmente il contenuto dell'ultimo comma del previgente articolo 67 del Codice del consumo, nonché dell'articolo 77 del citato Codice in materia di multiproprietà.

L'articolo 59 (Eccezioni al diritto di recesso) Riporta un'elencazione tassativa di tutte le fattispecie contrattuali a cui non si applica la sola disciplina del diritto di recesso (applicandosi invece la restante disciplina circa gli obblighi informativi) prevista per i contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali. Rispetto alla normativa previgente, vi è un ampliamento delle ipotesi contrattuali (rappresentano una innovazione rispetto al regime previgente le seguenti ipotesi: completa prestazione del contratto di servizio se avvenuta con l'accordo espresso del consumatore e con l'accettazione della perdita del diritto di recesso; contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita da parte del professionista per lavori urgenti di riparazione o manutenzione; contratti conclusi in occasione di un'asta pubblica; fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering). Altre ipotesi sono ampliative di quelle già previste e ne rappresentano delle ulteriori specificazioni. Ricalca pedissequamente il contenuto dell'art.16 della direttiva.

La rubrica della Sezione III, che nell'attuale Codice del consumo è indicata come "Disposizioni comuni", viene modificata in: "Altri diritti del consumatore".

L'articolo 60 (Ambito di applicazione) Individua l'ambito di applicazione della disciplina della consegna, delle tariffe per l'utilizzo dei mezzi di pagamento, del passaggio del rischio delle comunicazioni telefoniche e dei pagamenti supplementari, tra i contratti di vendita di beni e i contratti di servizi.

L'articolo 61 (Consegna) Trattasi di una delle principali novità introdotte, che nasce dalla constatazione che le principali difficoltà incontrate dai consumatori ed una delle più importanti

cause di controversie con i professionisti riguarda la consegna dei beni, inclusi quelli che sono persi o danneggiati durante il trasporto e la consegna parziale o tardiva. Rispetto al corrispondente art.18 della direttiva, viene articolato su 7 anziché 4 commi, per mere esigenze di drafting normativo. Non sono state apportate modifiche di rilievo, venendo da un lato disciplinate le due distinte ipotesi riportate al paragrafo 2 della Direttiva - che nel nostro ordinamento sono sostanzialmente previste rispettivamente agli artt.1454 (diffida ad adempiere) e 1457 (termine essenziale per una delle parti) del Codice civile - e dall' altro viene prevista una clausola di salvezza cui il consumatore può sempre ricorrere per far valere i propri diritti, rappresentata dal rinvio al Capo XIV del Titolo II del Libro IV, (in tema di risoluzione del contratto, ex artt.1453 e ss.), del Codice civile.

L'articolo 62 (Tariffe per l'utilizzo di mezzi di pagamento) Circa la possibilità da parte di ciascuno Stato membro di vietare ai professionisti di imporre ai consumatori tariffe che superino quella sostenute dal professionista in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, va precisato che l'Italia si è già avvalsa di tale facoltà attraverso l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n 11, che ha recepito l'articolo 52, par. 3, della direttiva 2007/64/CE (cd. direttiva SEPA). La disposizione richiama quindi la norma citata.

Il comma 2, corrisponde al comma 2 del previgente articolo 56 del codice del consumo riguardante l'obbligo, posto in capo all'istituto di emissione di carta di pagamento, di riaccreditare al consumatore i pagamenti effettuati mediante carta in caso di uso improprio della stessa.

L'articolo 63 (Passaggio del rischio) Trattasi di una delle principali novità introdotte, che nasce dalla constatazione che quando i beni sono spediti al consumatore dal professionista, in caso di perdita o danneggiamento, possono insorgere controversie circa il momento del trasferimento del rischio; nell'ottica di tutelare il consumatore da ogni rischio di perdita o danneggiamento dei beni viene considerato quale momento del passaggio del rischio quello nel quale il consumatore ha ricevuto il bene, intendendosi tale momento solo quello in cui ha preso fisicamente possesso del bene. Rispetto al corrispondente art. 20 della direttiva, è stata utilizzata l'espressione "*entra materialmente in possesso dei beni*" in luogo di "*acquisisce il possesso fisico dei beni*" per rimarcare che si fa riferimento non al possesso ma all'acquisizione materiale dei beni, che costituisce una deroga, più favorevole al consumatore rispetto alla disposizione prevista dall'art.1510, comma 2, del Codice civile (che in materia di vendita di cose mobili, disciplina il luogo della consegna) per la quale il venditore si libera dell'obbligo della consegna con il trasferimento del bene al vettore o allo spedizioniere.

L'articolo 64 (Comunicazione telefonica) Tale disposizione stabilisce il divieto di imporre al consumatore di pagare un costo superiore alla tariffa base della linea telefonica utilizzata dal professionista allo scopo di essere contattato dal consumatore in merito al contratto concluso. La tariffa base è stabilita da ciascun operatore telefonico in relazione alla linea utilizzata. Ricalca pedissequamente il contenuto dell'articolo 21 della direttiva.

L'articolo 65 (Pagamenti supplementari) Si tratta di una disposizione innovativa rispetto al sistema previgente che amplia la tutela del consumatore, laddove subordina eventuali pagamenti supplementari sempre al consenso espresso del consumatore. Ricalca pedissequamente il contenuto dell'art.22 della direttiva. Prevede il divieto di ogni sistema di *opt-out* di acquisizione del consenso del consumatore, impedendo l'utilizzo di opzioni prestabilite che il consumatore deve rifiutare per evitare il pagamento supplementare.

La rubrica della Sezione IV, che nell'attuale Codice del consumo è indicata come "*Diritto di recesso*", viene modificata in: "Disposizioni generali".



L'articolo 66 (Tutela amministrativa e giurisdizionale) La disposizione tratta della tutela amministrativa e giurisdizionale in relazione alle violazioni dei precetti contenuti nel Titolo III del Codice del consumo. Al riguardo, mette conto osservare che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato esercita già, a legislazione vigente, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni di tutela del consumatore in materia di contratti a distanza e di contratti negoziati fuori dai locali commerciali. In particolare, in forza dell'articolo 22 comma 5 del Codice del Consumo (che recepisce l'articolo 7 comma 5 della Direttiva 2005/29/CE), sono considerati rilevanti ai fini della valutazione della ingannevolezza di una pratica commerciale tutti gli obblighi informativi previsti dal diritto comunitario in relazione alla commercializzazione di prodotti e servizi. L'allegato II della Direttiva 2005/29/CE, che reca una lista non esaustiva di tali obblighi informativi, cita esplicitamente gli articoli 4 e 5 della Direttiva 97/7/CE in materia di contratti a distanza. Questi articoli, recepiti negli articoli 52 e 53 del Codice del Consumo, disciplinano appunto le informazioni preliminari – ivi comprese quelle relative al diritto di recesso – che il consumatore deve ricevere prima della conclusione di un contratto a distanza. Peraltro, in ragione del citato articolo 22 comma 5 del Codice del Consumo, è opportuno che anche la violazione da parte del professionista di obblighi informativi di diritto dell'Unione europea non esplicitamente richiamati nell'allegato II della Direttiva 2005/29/CE – quali quelli previsti dall'articolo 4 della Direttiva 85/577/CEE e recepiti nell'articolo 47 del Codice – costituisca una pratica commerciale scorretta sanzionabile dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'articolo 27 del Codice. Inoltre, l'articolo 22 comma 4 lettera e) del Codice del Consumo prevede che l'omessa indicazione dell'esistenza del diritto di recesso per le operazioni commerciali che contemplino tale diritto (vale a dire i contratti a distanza e quelli conclusi fuori dai locali commerciali) assuma automatica rilevanza ai fini del giudizio di ingannevolezza di una pratica commerciale quando l'offerta del professionista, contenendo già le caratteristiche principali del prodotto e il prezzo, consenta al consumatore di concludere l'acquisto. Infine, per quanto attiene all'esercizio del diritto di recesso, l'articolo 25 lettera d) del Codice del Consumo indica che nel valutare l'aggressività di una pratica commerciale debba aversi riguardo, tra l'altro, a «*qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto...*». Pertanto, la condotta del professionista che rifiuti o renda eccessivamente difficoltoso l'esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso, nelle ipotesi in cui esso sia previsto dagli articoli del Codice del Consumo in materia di contratti a distanza e di contratti conclusi fuori dai locali commerciali, può essere censurata dall'Autorità come pratica commerciale scorretta.

Poiché la Direttiva 2011/83/UE in materia di diritti dei consumatori non modifica l'articolo 7 comma 5 della Direttiva 2005/29/CE, gli obblighi informativi previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 rileveranno comunque di per sé ai fini del giudizio di ingannevolezza delle pratiche commerciali, svolto dall'Autorità ai sensi degli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo. Ne consegue che l'attuale articolo 62 del Codice del Consumo, che ad oggi attribuisce alla polizia giudiziaria e alle Camere di Commercio poteri di accertamento e sanzione in materia di contratti a distanza e di contratti negoziati fuori dai locali commerciali risulta oggi, alla luce dell'evoluzione del panorama normativo europeo, di applicazione del tutto residuale. La sua eventuale reiterazione in sede di trasposizione nel diritto italiano della Direttiva 2011/83/UE avrebbe condotto ad una superflua duplicazione della tutela amministrativa già garantita nelle materie in questione dall'Autorità, con il rischio – ipoteticamente non escludibile – di esiti divergenti nelle due sedi e conseguente incertezza giuridica per imprese e consumatori. Inoltre, la previsione di un apparato sanzionatorio disallineato rispetto a quello previsto

dall'articolo 27 del Codice del Consumo porrebbe degli evidenti problemi di equità e proporzionalità, oltre ad una difficoltà intrinseca di prevedere un diverso regime sanzionatorio in relazione a fattispecie che possono, sovente, integrare gli estremi anche di pratiche commerciali scorrette. Infine, potrebbe ingenerarsi un complesso contenzioso relativo alla individuazione della normativa applicabile e dell'autorità competente, con particolare riguardo alle pratiche commerciali che risultino ingannevoli sotto una pluralità di aspetti, alcuni dei quali soltanto ricadano nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/83/UE.

Ciò, anche perché la nuova disciplina dei diritti dei consumatori non riguarda soltanto i contratti a distanza e i contratti conclusi fuori dai locali commerciali. Infatti, l'articolo 5 della Direttiva 2011/83/UE prevede obblighi informativi che si applicano a tutti i contratti conclusi con i consumatori. L'Autorità è, quindi, meglio situata per l'esercizio di questa competenza non settoriale, che interseca ogni rapporto di consumo indipendentemente dalle modalità di conclusione del contratto. L'articolo 22 comma 4 del Codice del Consumo, infatti, già attribuisce all'Autorità il compito di valutare la completezza informativa di un'offerta commerciale tale da consentire al consumatore di procedere ad un acquisto. Il contenuto precettivo dell'articolo 5 della Direttiva 2011/83/UE riproduce ed integra le disposizioni in tema di invito all'acquisto dettate dalla Direttiva 2005/29/CE e recepite nell'articolo 22 comma 4 del Codice. Pertanto, l'attribuzione all'Autorità di poteri di accertamento e sanzione nelle materie disciplinate dalla Direttiva 2011/83/UE risulta coerente con il diritto vigente e consentirebbe di accentrare in capo ad una unica amministrazione il controllo degli obblighi informativi inerenti alle pratiche commerciali tra imprese e consumatori, con ricadute positive in termini di applicazione uniforme della legislazione, certezza del diritto per le imprese ed efficacia della tutela garantita ai consumatori.

La disposizione, da ultimo, fa espressamente salva la possibilità di risolvere stragiudizialmente eventuali controversie tra consumatore ed impresa presso gli appositi organi delle Camere di commercio.

L'articolo 66-bis (Foro competente) Il presente articolo riprende "in toto" la disposizione contenuta nel previgente art.63 del codice del consumo, stabilendo la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.

L'articolo 66-ter (Carattere imperativo) Il presente articolo riproduce l'articolo 25 della Direttiva. Prevede il carattere imperativo delle presenti disposizioni, e l'irrinunciabilità dei diritti attribuiti al consumatore: tale articolo potrebbe ritenersi pleonastico in quanto assorbito dalla generale previsione contenuta nel vigente art.143 del codice del consumo che espressamente sancisce l'irrinunciabilità dei diritti attribuiti al consumatore dal codice, prevedendo la nullità di ogni patto contrario e garantendo comunque sempre il riconoscimento delle condizioni minime di tutela previste dal codice del consumo.

L'articolo 66-quater (Informazione e ricorso extragiudiziale) Il comma 1, in relazione al disposto di cui all' articolo 26 della direttiva che prevede l'adozione da parte degli Stati membri di misure appropriate per informare il consumatore e il professionista delle disposizioni nazionali di recepimento, riprende la disposizione già contenuta nel previgente articolo 60 del Codice del Consumo e la estende anche ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

Il comma 2, in ordine all'incoraggiamento all'adozione di codici di condotta da parte dei professionisti fa riferimento alle modalità di adozione, al coinvolgimento delle associazioni dei consumatori e all'informazione, previsti all'articolo 27-bis del Codice del Consumo.



Il comma 3 richiama le disposizioni normative in base alle quali sono esperibili procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

L'articolo 66-quinquies (Fornitura non richiesta) Il presente articolo – ricalcando al comma 1 il contenuto del previgente articolo 57 del codice del consumo - solleva il consumatore dall'obbligo di eseguire la prestazione corrispettiva in tutti i casi di fornitura non richiesta (cd. "vendita per inerzia"; "inerzia selling", vietata dalla direttiva 2005/29 sulle pratiche commerciali sleali) che dà luogo ad un'ipotesi di pratica commerciale scorretta.

Al comma 2 si riprende il contenuto dell'ultimo periodo del previgente articolo 54, comma 2, del codice del consumo prevedendo l'impossibilità, da parte del professionista di adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori. E' fatto naturalmente salvo il consenso espresso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto.

L'articolo 67 (Tutela in base ad altre disposizioni) Il presente articolo - per il carattere in gran parte di armonizzazione massima della Direttiva - opera un rinvio per la tutela dei diritti attribuiti al consumatore ad altre norme dell'ordinamento giuridico di fonte comunitaria o adottate in conformità a norme comunitarie; inoltre, per gli aspetti non disciplinati, viene previsto un rinvio alle disposizioni del Codice civile in tema di validità, formazione o efficacia del contratto.

Viene, infine, riportato al terzo comma quanto previsto dai previgenti artt. 49 e 61 del codice del consumo, che operano - rispettivamente per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali e per i contratti a distanza - un rinvio alla disciplina di cui al decreto legislativo 114/98, relativa al settore del commercio.

L'articolo 1, secondo, terzo e quarto comma, tali commi aggiornano i riferimenti alle norme introdotte contenuti in altre disposizioni del Codice del Consumo; in particolare, il comma 2 contiene una disposizione generale di aggiornamento implicito alle nuove disposizioni, dei riferimenti eventualmente effettuati in altre disposizioni normative.

L'articolo 1, comma 2-bis, ha l'obiettivo di superare la procedura di infrazione n. 2013/2169 avviata dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano, **relativa ai conflitti di competenza e alle lacune applicative della normativa in materia di pratiche commerciali scorrette nei settori regolati.**

Tale intervento appare rispettoso del perimetro della delega conferita al Governo.

Infatti, ai sensi del comma 1 dell'art. 1 della legge 96/2013, "Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge". Il riferimento all'art. 32 della legge 234/2012 consente l'introduzione, nella disciplina nazionale di trasposizione della direttiva, di una norma che regolamenti le competenze tra le diverse autorità amministrative coinvolte, nella misura in cui la lettera g) dell'articolo prevede espressamente che: «quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili».

A margine, vale osservare che i considerando iniziali della direttiva auspicano lo svolgimento di un'attività volta a «semplificare e aggiornare le norme applicabili, rimuovere le incoerenze

e colmare le lacune indesiderate nella normativa» e, ancora, a «eliminare gli ostacoli derivanti dalla frammentazione delle norme» e, pertanto, appaiono propendere per una maggiore chiarezza in tema di competenze tra diversi organismi amministrativi.

La questione da cui origina la procedura di infrazione è risolta riconoscendo l'intangibilità del potere di regolazione spettante alle singole Autorità di settore e, nel contempo, la generale competenza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ad applicare il Codice del Consumo, acquisendo però i pareri delle Autorità di settore e senza poter considerare scorretta una pratica conforme alla regolazione. Le violazioni della regolazione che non comportano partiche commerciali scorrette restano di competenza dell'Autorità di settore.

L'articolo 1, comma 4, abroga il comma 12 quinquiesdecies dell'art. 23 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche oggetto di contestazione nella procedura di infrazione comunitaria e la sua abrogazione comporta la necessità di riportare, all'art. 27 del Codice del Consumo, le modifiche dell'importo massimo delle sanzioni contenuto nella norma abrogata (ciò consente anche di rendere più chiaro il contenuto dell'art. 27)

L'ARTICOLO 2 (DISPOSIZIONI FINALI) del decreto legislativo di recepimento della direttiva

Tale specifico articolo è stato previsto per dare attuazione agli specifici obblighi di comunicazione alla Commissione europea previsti dalla Direttiva, relativamente:

- 1) all'applicazione della direttiva, con riferimento alle parti opzionali, (quelle cioè, non massimali, rimesse alla discrezionalità di ciascuno Stato membro. Si tratta degli articoli 47, comma 4, 49, commi 7, 8 e 9, 50, comma 4, 51, comma 6 e 52 comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 come modificati dal presente decreto legislativo, ai sensi delle scelte normative previste rispettivamente all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafi 7 e 8, all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 6, e all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/83/UE), così come di qualsiasi altra modifica. Recepisce quanto contenuto nell'art. 29 della direttiva;
- 2) alle modalità di recepimento delle altre due direttive (la 1993/13 "clausole abusive" e la 1999/44 "garanzie postvendita") in ordine alle modifiche rispettivamente apportate dalla legislazione nazionale in sede di recepimento rispetto alle previsioni contenute nelle direttive stesse. Recepisce quanto contenuto negli artt. 32 e 33 della Direttiva.

Il comma 1 del presente articolo, in recepimento di quanto contenuto al paragrafo 2 dell'art. 28 della Direttiva, prevede l'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento e, dunque, la sua applicazione ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014, data a partire dalla quale si applicano le misure della direttiva ai sensi del par. 1, secondo periodo del medesimo art. 28.

L'ultimo comma prevede la clausola di invarianza delle spese.

L'ALLEGATO I previsto all'articolo 1, comma 1, riproduce l'allegato I della direttiva, concernente le "*Informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso*". E' costituito da due parti: la parte A contiene le "*Istruzioni tipo sul recesso*", da fornire al consumatore (in merito all'esercizio del diritto di recesso, agli effetti del recesso e alle istruzioni per la compilazione in relazione al tipo e alle modalità contrattuali); la parte B contiene il fac-simile del "*Modulo di recesso tipo*" da compilare e restituire da parte del consumatore se desidera recedere dal contratto.

Tale allegato diviene l'Allegato I del Codice del Consumo e va a riempire lo spazio vuoto a seguito dell'abrogazione del precedente Allegato I, avvenuta a norma dell'art. 19 del decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.



RELAZIONE DI ANALISI DI IMPATTO REGOLAMENTARE (AIR)

(Direttiva Presidente Consiglio Ministri 16 gennaio 2013)

Titolo: Schema di Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 *sui diritti dei consumatori*, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Referente: Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e normativa tecnica – Divisione XI *“Politiche e normativa per i consumatori”*

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

Il presente schema di decreto legislativo provvede a recepire - in virtù di espressa delega legislativa, sancita all'articolo 1, comma 1 e 3, della Legge di delegazione europea 2013 del 6 agosto 2013, n° 96 (in G.U. n°194 del 20 agosto 2013) - la Direttiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 *sui diritti dei consumatori*, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il presente schema di decreto legislativo sostituisce integralmente le Sezioni I, II, III, e IV del Capo I del Titolo III del Codice del Consumo, rispettivamente rubricate *“Contratti negoziati fuori dei locali commerciali”*, *“Contratti a distanza”*, *“Disposizioni comuni”*, *“Diritto di recesso”* (gli articoli da 45 a 67); modifica, in aderenza alla struttura della direttiva comunitaria che si recepisce, la rubrica del Capo I in *“Dei Diritti dei Consumatori nei contratti”*, precedentemente rubricato come *“Particolari modalità di conclusione del contratto”*.

L'adozione del presente schema di decreto legislativo, in considerazione della comunanza della materia e dell'ampiezza della delega, rappresenta l'occasione per introdurre una norma integrativa dell'articolo 27 del Codice del consumo (avente carattere generale ed idonea a stabilire il corretto rapporto tra norma di applicazione generale della disciplina recata dal codice del consumo e normative speciali di settore), necessaria per sanare la procedura di infrazione n°2013/2169 (già Caso EU Pilot 4261/12/Just) in modo da evitare conflitti di competenza e lacune applicative della normativa comunitaria in materia di pratiche commerciali scorrette tra imprese e consumatori nel mercato interno.

a) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

La Direttiva europea oggetto di recepimento del presente schema di decreto legislativo, prevede un approccio sostanzialmente di armonizzazione massima, che nasce dalla constatazione che le precedenti direttive disciplinanti la medesima materia, avendo un approccio di armonizzazione minima, avevano consentito una disparità di recepimento della disciplina normativa da parte dei vari Stati membri che aveva finito per creare delle barriere importanti nel mercato interno di ciascuno Stato con non poche ripercussioni sulle imprese e sui consumatori. Tali disparità, infatti, hanno aumentato i costi di adempimento per le imprese che desiderano esercitare a livello transfrontaliero la propria attività di vendita di merci o di fornitura di servizi, senza tralasciare che



un'eccessiva frammentazione della disciplina normativa ha finito inevitabilmente per minare la stessa fiducia del consumatore nel mercato interno.

Tenuto conto delle tipologie dei contratti considerate e dell'espansione della contrattazione *on line* il testo proposto, nel riprendere le tematiche della direttiva comunitaria, affronta le maggiori problematiche riscontrate nell'analisi di impatto che ha preceduto l'adozione dello strumento comunitario.

In particolare per quanto riguarda i contratti a distanza le maggiori criticità e quindi i relativi reclami hanno riguardato aspetti relativi alla effettiva consegna della merce acquistata a distanza, al rispetto dei termini di consegna, alla carenza o mancanza di informazioni, specie con riguardo all'esercizio del diritto di recesso, l'incremento di servizi e prestazioni non richieste dal consumatore, difficoltà ed ostacoli nell'esercizio del diritto di recesso.

Relativamente ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali, gli aspetti problematici da risolvere hanno riguardato invece aspetti legati al mutamento delle tecniche di *direct selling* rispetto a quelli previsti dalla normativa previgente, divenute maggiormente persuasive e sfruttanti la richiesta proveniente dal consumatore (il totale dei reclami relativi a vendite su richiesta ha superato quello per le vendite non sollecitate), nonché il notevole incremento del commercio ambulante o esercitato in contesti diversi da quello tradizionale (ad es. su postazioni mobili all'interno di centri commerciali).

Altro aspetto considerato è stato quello relativo a come disciplinare il crescente fenomeno delle aste *on line* (a livello europeo le transazioni tramite tale strumento avvengono principalmente tra privati (67%), mentre solo il 26% riguarda acquisti presso imprese), dell'incremento dell'uso dei mezzi di pagamento elettronici (in Europa superava i 2 miliardi di euro già nel 2005) e quindi della possibilità di utilizzo fraudolento, nonché quello di regolare a livello unitario per tutti i pesi dell'Unione gli istituti della consegna dei beni e del passaggio del rischio del perimento della cosa venduta.

La normativa proposta tiene conto inoltre del fatto che i reclami per le vendite *on line* rappresentano ben oltre 1/3 del totale dei reclami relativi a contratti di vendita tra professionista e consumatore, e che il valore delle controversie innescate è tra i 200 ed i 1000 euro.

La proposta, pertanto, nel tenere conto di dette problematiche consente una migliore tutela dei consumatori, incentivati pertanto all'utilizzo di tali forme di vendita sia nel mercato nazionale, sia a livello transfrontaliero. Consente altresì un miglioramento dell'azione dell'attività imprenditoriale esercitabile su tutto il mercato dell'unione europea in base ad una disciplina uniforme. Ciò consentirà una riduzione delle spese di esercizio ed un aumento degli scambi sia sul mercato nazionale che su quello comunitario.

b) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

Gli obiettivi perseguiti sono i seguenti:

- attraverso la previsione di maggiori informazioni precontrattuali per i consumatori in tutti i tipi di contratto di consumo e in particolare nei contratti a distanza e negoziati al di fuori dei locali commerciali si consente, da un lato, a ciascun consumatore di poter operare una scelta consapevole quando procede ad un acquisto e dall'altro, consente ai professionisti di poter operare in maniera più trasparente e funzionale sia nel mercato interno che in quello transfrontaliero;

- La completa armonizzazione delle informazioni e il diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali contribuirà a garantire un elevato livello di protezione dei consumatori nonché ad un migliore funzionamento del mercato interno tra imprese e consumatori generando notevoli risparmi in termini di onere amministrativo sulle imprese che desiderano vendere a livello transfrontaliero con le stesse modalità di vendita nazionali, ad esempio con le stesse condizioni contrattuali standard e gli stessi materiali informativi.
- La proposta infine avrà la possibilità di favorire in modo particolarmente significativo le vendite su internet, che hanno un elevato potenziale di crescita. La proposta potrebbe quindi essere uno dei risultati tangibili del mercato interno per le imprese e i consumatori.

c) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

La verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi e il monitoraggio dell'attuazione sarà effettuata attraverso periodiche consultazioni con le associazioni dei consumatori, tramite il CNCU, nonché attraverso le associazioni di categoria dei professionisti (produttori/distributori/commercianti al dettaglio) e con le Autorità di settore, e l'Autorità Antitrust che potranno fornire ai competenti uffici del Ministero dati statistici utili al confronto con il precedente regime.

La situazione attuale fa registrare un notevole incremento degli interventi in materia da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, investita della competenza di tutela del consumatore in materia di pratiche commerciali scorrette. Dall'analisi di detti interventi (118 nel 2012) si può constatare come gran parte di essi hanno riguardato comportamenti scorretti (omissivi, ingannevoli o aggressivi) nei confronti dei consumatori riguardanti contratti *on line* o *direct selling*, confermando la loro notevole espansione. In particolare i provvedimenti dell'Antitrust hanno riguardato aspetti regolati dalla presente proposta normativa (attivazione di servizio non richiesto, fornitura non richiesta, vendite *on line* e presentazione di prodotti tramite siti web, mancata consegna di prodotti acquistati *on line*, ostacoli al recesso, contratti stipulati tramite telefono ecc.).

Altri indicatori saranno la diminuzione delle violazioni pervenute e delle procedure sanzionatorie erogate nonché un aumento del fatturato estero delle imprese nazionali.

d) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

I destinatari dei principali effetti del presente intervento regolatorio sono i consumatori o utenti (persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) e i professionisti (persone fisiche o giuridiche che agiscono nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, anche attraverso un intermediario).

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

L'elaborazione dello schema del presente provvedimento legislativo è stata preceduta da consultazioni effettuate con le associazioni di consumatori ed utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, (Acu; Adiconsum; Adoc; Adusbef; Altroconsumo; Assoconsum; Assoutenti; Centro Tutela Consumatori Utenti; Codacons; Codici; Confconsumatori; Federconsumatori; La Casa del Consumatore; Lega Consumatori; Movimento Consumatori; Movimento Difesa del



Cittadino; Unione Nazionale Consumatori; Cittadinanzattiva; Associazione Utenti servizi radiotelevisivi) iscritte all'elenco di cui all'art.137 del Codice del consumo, le quali non hanno espresso rilievi e/o osservazioni rispetto al testo elaborato dalla competente Divisione ministeriale.

Le suddette associazioni hanno esaminato il presente schema di provvedimento nelle sedute del Consiglio Nazionale dei Consumatori e Utenti (organismo pubblico istituito presso il Ministero dello sviluppo Economico, ai sensi dell'art.136 del codice del consumo, composto dai rappresentanti di tutte le associazioni iscritte nel citato elenco ministeriale) tenutesi in data 16 maggio e 26 settembre 2013

Il testo è già stato inviato ai medesimi fini per eventuali osservazioni, ad oggi non pervenute, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a Confindustria e a Rete Imprese Italia che, a sua volta, raggruppa le principali associazioni del commercio e dell'artigianato. L'inoltro del testo è avvenuto a mezzo posta elettronica, di cui i destinatari hanno accusato ricevuta.

Sono state consultate altresì le principali associazioni di categoria delle attività produttive interessate (Confindustria, Confcommercio, CONFESERCENTI, DSE; CNA ecc.). Tali Associazioni hanno formulato le loro osservazioni che sono state rappresentate in sede comunitaria prima dell'approvazione della direttiva n. 83/2011, nonché si è tenuto conto dei loro pareri nella formulazione del testo di recepimento per quanto consentito dall'indirizzo massimale della direttiva stessa.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

In base alla vigente normativa, il consumatore sia nei contratti a distanza che in quelli negoziati fuori dai locali commerciali, ha un livello di protezione meno intenso, in quanto:

- risulta sprovvisto delle maggiori e più dettagliate informazioni precontrattuali che l'impresa è obbligata a fornirgli, al fine di consentirgli di effettuare un acquisto consapevole;
- in materia di esercizio del diritto di recesso, viene previsto un termine più ampio entro cui poter esercitare il diritto di recesso (14 gg., rispetto agli attuali 10 gg.); inoltre, in caso di inadempimento del professionista all'obbligo di informare il consumatore sul diritto di recesso, il periodo entro cui esercitare il diritto di recesso termina dopo 1 anno e 14 gg. dalla conclusione del contratto o della consegna del bene, mentre nel regime normativo attuale il termine è di 60 gg. (per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali) e 90 gg. (per i contratti a distanza).

Il mancato recepimento di queste nuove prescrizioni verrebbe a creare un peggioramento del funzionamento del mercato interno tra consumatori e imprese diminuendo la fiducia del consumatore nel mercato interno (creando una spirale di recessione nei consumi che acuirebbe la già pesante crisi economica del Paese) e dall'altro aumenterebbe la riluttanza delle imprese ad operare a livello transfrontaliero a causa degli ostacoli rappresentati da una normativa frammentaria e diversa da parte di ogni singolo Stato membro.

L'opzione di non intervento non è stata pertanto ritenuta perseguibile anche in considerazione dell'esigenza di modificare lo status quo a seguito della Direttiva europea 2011/83/UE, che come si è accennato riveste carattere di massima armonizzazione a livello comunitario.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

L'Amministrazione non ha ritenuto di valutare opzioni alternative considerati i limiti stringenti imposti dalla direttiva che non lasciava ampi margini di discrezionalità. Per quanto

concerne i ridotti spazi di discrezionalità consentiti, le scelte si sono ispirate, nel mantenimento delle disposizioni già contenute nel Codice del Consumo, emanate in vigore delle precedenti direttive e che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva attuale.

La Direttiva ha un approccio sostanzialmente di armonizzazione massima e prevede una regolazione uniforme a livello europeo. Ciò al fine di evitare i costi di adempimento per le imprese che desiderano esercitare a livello transfrontaliero la propria attività di vendita di merci o di fornitura di servizi, senza tralasciare che un'eccessiva frammentazione della previgente disciplina consentita da direttive di armonizzazione minima, ha finito inevitabilmente per minare la stessa fiducia del consumatore nel mercato interno.

I livelli minimi di regolazione europea consentiti dalla direttiva oggetto del presente recepimento sono rispettati. Come già precisato, tale Direttiva prevede un approccio sostanzialmente di armonizzazione massima (salvo consentire a ciascun Stato membro di mantenere o adottare norme nazionali relative a taluni aspetti specificamente individuati, *cf.* art. 4 della direttiva), tali parti opzionali (cioè non massimali e rimessi alla discrezionalità di ciascuno Stato membro) accennati di seguito, sono dettagliati alla successiva Sezione VIII:

Art.47 (Esclusioni), comma 2, che riproduce il paragrafo 4 della Direttiva che consente agli Stati

Art.49 (Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali), in merito al comma 7 con riferimento alla possibilità concessa dalla direttiva di mantenere o introdurre nel diritto nazionale requisiti linguistici.

Art. 50 (*Requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali*) comma 4: sulle informazioni precontrattuali minime essenziali

Art. 51 (*Requisiti formali per i contratti a distanza*) comma 6, relativamente alla possibilità di prevedere, nel caso di contratti a distanza da concludersi per telefono, l'obbligo da parte del professionista di confermare l'offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto

Art. 52 (*Diritto di recesso*) comma 3 relativamente al divieto, da parte del professionista, di accettare a titolo di corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore al periodo stabilito per l'esercizio del diritto di recesso e di non presentarsi allo sconto prima di tale termine.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

Trattandosi di un intervento regolatorio che incide sui rapporti di consumo tra consumatore e professionista e, dunque, su una materia squisitamente di diritto privato, esso non incide minimamente, sia direttamente che indirettamente, sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni. Con riferimento ai destinatari dei principali effetti del presente intervento regolatorio, ovvero i consumatori e le imprese, i vantaggi sono rappresentati dalla circostanza che, da un lato, le imprese saranno maggiormente incentivate ad operare a livello transfrontaliero, non incontrando più gli ostacoli rappresentati da una normativa frammentaria e diversa da parte di ogni singolo Stato membro e dall'altro, i consumatori vedendosi maggiormente tutelati aumenteranno manifesteranno maggiore fiducia nel mercato interno.



Non si ravvisano svantaggi

b) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Le misure proposte, in linea con le disposizioni comunitarie, consentono al mercato di offrire risultati sia alle imprese (in particolare le PMI) che ai consumatori e sfruttare così l'elevato potenziale di crescita della vendita a distanza nazionale e transfrontaliera di cui le PMI potrebbero beneficiare direttamente. Inoltre consente ai consumatori i benefici di un mercato con maggiore scelta e prezzi più bassi grazie all'aumento delle offerte interne e transfrontaliere. Infine consente lo sviluppo di imprese maggiormente competitive, in particolare delle PMI che desiderano estendere le loro attività a livello comunitario .

c) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

Non si prevedono oneri informativi a carico di cittadini e imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione.

d) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

Il presente intervento regolatorio non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non richiede nuove risorse amministrative e gestionali poiché si colloca all'interno di procedimenti già disciplinati dalle norme vigenti..

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Il recepimento della Direttiva di cui trattasi, che prevede un approccio sostanzialmente di armonizzazione massima (salvo consentire a ciascun Stato membro di mantenere o adottare norme nazionali relative a taluni aspetti specificamente individuati, *cf.* art. 4 della direttiva) incide sostanzialmente sulla disciplina concernente i contratti negoziati fuori dei locali commerciali e quella sui contratti a distanza, contenuta nel Codice del Consumo, che viene sostituita con una disciplina che garantisce un livello di protezione dei consumatori più elevato; l'armonizzazione di taluni aspetti delle citate fattispecie contrattuali appare necessaria per promuovere un effettivo mercato interno dei consumatori che raggiunga il giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese.

Le nuove disposizioni normative incideranno positivamente sulla competitività del Paese evitando possibili distorsioni della concorrenza, in quanto sia nei contratti a distanza che in quelli negoziati fuori dai locali commerciali, le maggiori e più dettagliate informazioni precontrattuali che l'impresa deve fornire al consumatore, nonché la particolare disciplina del diritto di recesso, che risulteranno essere previste in maniera uniforme in tutte le legislazioni di ciascuno Stato membro, consentiranno alle Ns. imprese di superare la riluttanza ad operare a livello transfrontaliero (riluttanza causata

proprio dagli ostacoli rappresentati da una normativa frammentaria e diversa da parte di ogni singolo Stato membro) e di essere competitive concorrenziali con quelle straniere.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

a) *i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio*: I consumatori e i Professionisti (Commercianti produttori, distributori), ciascuno per le parti di competenza.

b) *le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento)*: **ne verrà data un'ampia notizia e informazione attraverso comunicati stampa e incontri dedicati che risultano essere già in via di programmazione;**

c) *strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio*:

L'attuazione e gli effetti determinati dall'intervento potranno essere monitorati e valutati nell'ambito dell'ordinaria attività di consultazione delle associazioni dei consumatori, delle associazioni di categoria dei commercianti, produttori, distributori attuata dalla competente Direzione generale del Ministero, e sulla base della consultazione delle risultanze dei provvedimenti e delle azioni rese dalle autorità competenti all'irrogazione delle misure sanzionatorie (AGCM).

d) *i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio*: **sono previsti meccanismi di valutazione in sede comunitaria dell'applicazione della direttiva e dei suoi effetti, che potrebbero determinare revisioni della direttiva con conseguente obbligo di revisione dei provvedimenti nazionali di attuazione. Non sono previsti espliciti meccanismi di revisione del decreto legislativo di cui trattasi, salvo la normale delega legislativa per interventi correttivi o integrativi nei ventiquattro mesi successivi prevista in termini generali dall'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Comunque, l'intervento di cui trattasi non prevede un'ulteriore revisione automatica.**

e) *gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR*: **diminuzione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale tra consumatori e imprese; aumento delle operazioni transfrontaliere da parte delle imprese; aumento della fiducia e del gradimento da parte dei consumatori attraverso i dati forniti dalle associazioni dei consumatori ed utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale ed iscritte all'elenco ministeriale di cui all'art.137 del Codice del consumo. L'amministrazione competente ai fini della VIR è il Ministero dello Sviluppo economico.**

Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea



Come già precisato sopra, la Direttiva europea, oggetto di recepimento da parte del presente decreto legislativo, prevede un approccio sostanzialmente di armonizzazione massima (salvo consentire a ciascun Stato membro di mantenere o adottare norme nazionali relative a taluni aspetti specificamente individuati, cfr. art. 4 della direttiva) ed abroga la direttiva 85/577/CEE sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali e la direttiva 97/7/CE sui contratti a distanza, sostituendola con una disciplina che garantisce un livello di protezione dei consumatori più elevato, nonché modifica la direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e la direttiva 1999/44/CE relativa alle garanzie nella vendita di beni di consumo, prevedendo per entrambe specifici obblighi, in capo agli Stati membri, di informare la Commissione in merito all'adozione di disposizioni nazionali specifiche in taluni ambiti.

La completa armonizzazione delle informazioni e il diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali mira a garantire un elevato livello di protezione dei consumatori nonché un migliore funzionamento del mercato interno tra imprese e consumatori.

L'approccio sostanzialmente di armonizzazione massima della Direttiva europea oggetto di recepimento del presente schema di decreto legislativo, nasce dalla constatazione che le precedenti direttive disciplinanti la medesima materia, avendo un approccio di armonizzazione minima, avevano consentito una disparità di recepimento della disciplina normativa da parte dei vari Stati membri che aveva finito per creare delle barriere importanti nel mercato interno di ciascuno Stato con non poche ripercussioni sulle imprese e sui consumatori. Tali disparità, infatti, hanno aumentato i costi di adempimento per le imprese che desiderano esercitare a livello transfrontaliero la propria attività di vendita di merci o di fornitura di servizi, senza tralasciare che un'eccessiva frammentazione della disciplina normativa ha finito inevitabilmente per minare la stessa fiducia del consumatore nel mercato interno.

Pertanto, non si è reso necessario il superamento del livello minimo di regolazione europea; vi è, dunque, coerenza dell'opzione proposta con l'obiettivo di non introdurre o mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi.

I livelli minimi di regolazione europea esplicitati nella direttiva oggetto del presente recepimento sono rispettati. Come già precisato, tale Direttiva prevede un approccio sostanzialmente di armonizzazione massima (salvo consentire a ciascun Stato membro di mantenere o adottare norme nazionali relative a taluni aspetti specificamente individuati, cfr. art. 4 della direttiva), tali parti opzionali (cioè non massimali e rimessi alla discrezionalità di ciascuno Stato membro) sono i seguenti:

Art.47 (Esclusioni), comma 2, che riproduce il paragrafo 4 della Direttiva che consente agli Stati membri di poter decidere di non applicare le disposizioni contenute nella direttiva ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali di importo inferiore o uguale a € 50, potendo altresì stabilire un valore inferiore. La previsione di una soglia minima di €26,00 per tale tipologia di contratti era già contenuta al previgente art.46, comma 2, del Codice del Consumo. Alla luce della disposizione riportata al successivo art.50, comma 4 (che prevede solo un livello minimo di informazioni per contratti fuori dei locali commerciali aventi ad oggetto servizi di riparazione o manutenzione con valore non superiore ai 200 euro richiesti dal consumatore, *cd. light regime*) appare opportuno mantenere la soglia con l'importo elevato a 50 euro, come consentito dalla Direttiva. Si mantiene altresì la disposizione "antielusiva" già prevista nel previgente testo normativo che, ai fini della valutazione del superamento della soglia, considera il valore complessivo di più contratti contestuali.

Art.49 (Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali),

comma 7 con riferimento alla possibilità concessa dalla direttiva di mantenere o introdurre nel diritto nazionale requisiti linguistici relativi all'informazione contrattuale a garanzia di una facile comprensivo da parte del consumatore, si è ritenuto opportuno richiamare il contenuto del comma 4 del previgente art.52 del Codice del consumo, per un problema che sorge solo con riferimento ai contratti a distanza; oltre che essere un principio generale sancito all'art.9 del Codice.

commi 8 e 9: Si è preferito creare due distinti commi, rispetto a quello unico (il parag. 8) suddiviso in due sub paragrafi dalla Direttiva, per esigenze di comodità espositiva.

In particolare il comma 8 stabilisce la complementarietà tra gli obblighi di informazione stabiliti nella presente sezione e gli obblighi di informazione contenuti nel decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni e integrazioni e nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico) e successive modificazioni e integrazioni; dunque, gli obblighi di informazione di cui alla presente sezione si aggiungono a quelli previsti nei due decreti legislativi citati. La previsione ribadisce inoltre, il carattere "minimale" delle disposizioni contenute nei due decreti legislativi citati e quindi la possibilità di prevedere in tali testi, obblighi di informazione aggiuntivi.

Il comma 9 stabilisce il rapporto, in caso di conflitto delle relative disposizioni, tra una disposizione del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 e successive modificazioni e integrazioni, sul contenuto e le modalità di rilascio delle informazioni e una disposizione della presente sezione, prevedendo, in deroga al principio generale di cui all'art. 46, comma 2, la prevalenza di quest'ultima.

Art. 50 (Requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali) comma 4: trattasi del cd. "Light regime"(informazioni precontrattuali minime essenziali) per ipotesi contrattuali concernenti riparazioni o manutenzione richieste dal consumatore, di importo irrisorio (inferiore o uguale a € 200). La direttiva lascia a ciascuno Stato membro la decisione di applicare o meno tale ipotesi. In un'ottica pratica si è ritenuto certamente auspicabile la permanenza e quindi la sua introduzione nel Ns. ordinamento.

Art. 51 (Requisiti formali per i contratti a distanza) comma 6, : Si tratta di una disposizione innovativa, relativa alla possibilità offerta dalla direttiva come opzionale, di prevedere, nel caso di contratti a distanza da concludersi per telefono, l'obbligo da parte del professionista di confermare l'offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto (ovvero, previo consenso del consumatore, su un mezzo durevole). In considerazione della notevole diffusione dei contratti telefonici, con l'intento di accrescere la consapevolezza del consumatore in ordine agli obblighi derivanti dal contratto si è ritenuta opportuna tale opzione e quindi la sua introduzione nel Ns. ordinamento.

Art. 52 (Diritto di recesso) comma 3 Si è provveduto a riportare quanto già previsto dal comma 6 del previgente art.47 del Codice del consumo, relativamente ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali, circa il divieto, da parte del professionista, di accettare a titolo di corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore al periodo stabilito per l'esercizio del diritto di recesso e di non presentali allo sconto prima di tale termine.



RELAZIONE DI ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

(Direttiva Presidente Consiglio Ministri 10 settembre 2008)

Titolo: Schema di Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 *sui diritti dei consumatori*, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Referente: Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e normativa tecnica – Divisione XI *“Politiche e normativa per i consumatori”*

PARTE PRIMA - Aspetti tecnico-normativi di diritto interno

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

L'adozione del presente schema di decreto legislativo si configura quale atto dovuto, in quanto provvede a recepire - in virtù di espressa delega legislativa, sancita all'articolo 1, comma 1 e 3, della Legge di delegazione europea 2013 del 6 agosto 2013, n° 96 (in G.U. n°194 del 20 agosto 2013) - la Direttiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 *sui diritti dei consumatori*, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il presente schema di decreto legislativo sostituisce integralmente le Sezioni I, II, III, e IV del Capo I del Titolo III del Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni), rispettivamente rubricate *“Contratti negoziati fuori dei locali commerciali”*, *“Contratti a distanza”*, *“Disposizioni comuni”*, *“Diritto di recesso”* (**gli articoli da 45 a 67**); modifica, in aderenza alla struttura della direttiva comunitaria che si recepisce, la rubrica del **Capo I** in *“Dei Diritti dei Consumatori nei contratti”*, precedentemente rubricato come *“Particolari modalità di conclusione del contratto”*.

In particolare, la presente Direttiva europea rappresenta il principale atto del processo di Revisione dell'*Acquis* dei Consumatori, avviato nel 2004 e definito da un Libro Verde nel 2007, volto a semplificare e completare il quadro normativo esistente per quanto riguarda i rapporti contrattuali tra imprese e consumatori (il cd “B2C”). L'obiettivo è quello di *“contribuire ad un migliore funzionamento del mercato interno tra consumatori e imprese aumentando la fiducia del consumatore nel mercato interno e riducendo la riluttanza delle imprese ad operare a livello transfrontaliero.”*

La Direttiva di cui trattasi che prevede un approccio sostanzialmente di armonizzazione massima (salvo consentire a ciascun Stato membro di mantenere o adottare norme nazionali relative a taluni aspetti specificamente individuati, *cfr.* art. 4 della direttiva) abroga la direttiva 85/577/CEE sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali e la direttiva 97/7/CE sui contratti a distanza, sostituendola con una disciplina che garantisce un livello di protezione dei consumatori più elevato,



nonché modifica la direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e la direttiva 1999/44/CE relativa alle garanzie nella vendita di beni di consumo, prevedendo per entrambe specifici obblighi, in capo agli Stati membri, di informare la Commissione in merito all'adozione di disposizioni nazionali specifiche in taluni ambiti.

L'adozione del presente schema di decreto legislativo, in considerazione della comunanza della materia e dell'ampiezza della delega, rappresenta, altresì, l'occasione per introdurre una norma integrativa dell'articolo 27 del Codice del consumo (avente carattere generale ed idonea a stabilire il corretto rapporto tra norma di applicazione generale della disciplina recata dal codice del consumo e normative speciali di settore), necessaria per sanare la procedura di infrazione n°2013/2169 (già Caso EU Pilot 4261/12/Just) in modo da evitare conflitti di competenza e lacune applicative della normativa comunitaria in materia di pratiche commerciali scorrette tra imprese e consumatori nel mercato interno.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

- Legge 23 agosto 1988, n°400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; in particolare l’art.14 rubricato “*decreti legislativi*”, che al comma 1, testualmente recita: “ *I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.* “;
- Legge 24 dicembre 2012, n°234, recante “*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*”; in particolare gli articoli 31 e 32 che disciplinano, rispettivamente, le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea e i principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea;
- Legge 6 agosto 2013, n°96 recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013;
- Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti

Il presente schema di decreto legislativo sostituisce integralmente le Sezioni I, II, III, e IV del Capo del Titolo III del Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni), rispettivamente rubricate “*Contratti negoziati fuori dei locali commerciali*”, “*Contratti a distanza*”, “*Disposizioni comuni*”, “*Diritto di recesso*”(gli articoli da 45 a 67); modifica, in aderenza alla struttura della direttiva comunitaria che si recepisce, la rubrica del **Capo**

I in *“Dei Diritti dei Consumatori nei contratti”*, precedentemente rubricato come *“Particolari modalità di conclusione del contratto”*.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Lo schema di provvedimento è perfettamente compatibile con tutti i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali

Il presente schema di provvedimento non è in conflitto con le competenze legislative delle regioni ordinarie e di quelle a statuto speciale. Lo stesso, infatti, sostituendo integralmente, la parte del Codice del consumo (dall'art.45 al 67) che disciplina i contratti negoziati fuori dai locali commerciali; i contratti a distanza; il regime sanzionatorio comune e la speciale disciplina del diritto di recesso, tratta una materia quale è quella consumeristica - e segnatamente i rapporti tra *“professionisti”* e *“consumatori”* - che rientra nella materia dell'*“ordinamento civile”* di cui alla lettera l), del secondo comma, dell'art. 117 Cost.; A sostegno della tesi della legittimità di un intervento statale nella materia consumeristica, vi sono ulteriori connessioni con le materie della *“determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”* - quali sono, appunto, i diritti dei consumatori (lett. m) del secondo comma dell'art. 117- della *“tutela del risparmio”* e della *“tutela della concorrenza”* (lett. e) dello stesso comma). Senza dire, infine, della necessità, opportunamente sottolineata nel parere n°11602/04 del 20 dicembre 2004 del Consiglio di Stato (allo schema del Codice del Consumo), di garantire regole uniformi su territorio nazionale, tese a preservare la *“condizione di eguaglianza giuridica”* cui hanno diritto di versare i consumatori residenti in ogni località del Paese.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento non interferisce ed è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Tale verifica è stata effettuata in sede di predisposizione del testo normativo. Il decreto legislativo adottato ha lo stesso rango nella gerarchia delle fonti del diritto del decreto legislativo che sostituisce parzialmente.



8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative legislative analoghe, trattandosi di recepimento di direttiva europea.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

L'orientamento prevalente della Corte Costituzionale in materia di tutela del consumatore, si evince da numerose pronunce, tra le quali si segnalano le seguenti:

- Ordinanza 22 novembre 2002, n° 469, con la quale la Consulta ha dichiarato legittima la limitazione dell'ambito di applicazione della normativa europea sulla tutela dei consumatori alle sole persone fisiche. La Corte Costituzionale con la suddetta pronuncia ha osservato che la preferenza nell'accordare particolare protezione a coloro che agiscono in modo occasionale, saltuario e non professionale si dimostra non irragionevole allorché si consideri che la finalità della norma è proprio quella di tutelare i soggetti che secondo *l'id quod plerumque accidit* sono presumibilmente privi della necessaria competenza per negoziare; onde la logica conseguenza dell'esclusione dalla disciplina in esame di categorie di soggetti – quali quelle dei professionisti, dei piccoli imprenditori, degli artigiani – che proprio per l'attività abitualmente svolta hanno cognizioni idonee per contrattare su un piano di parità;
- Ordinanza 21 gennaio 1988, n°59, con la quale la Consulta ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa all'art. 2601 cod. civ., nella parte in cui, consentendo la tutela giurisdizionale esclusivamente avverso gli atti di concorrenza sleale che pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, esclude la legittimazione ad agire di altre categorie organizzate, quali quelle per la tutela del consumatore. In particolare, è stato precisato che l'azione, ex art. 2601 cod.civ., è intesa a tutelare l'interesse delle categorie professionali alla correttezza dei rapporti economici di mercato, sicché nessun confronto è ipotizzabile tra le corrispondenti associazioni imprenditoriali e gli enti o associazioni che perseguono finalità diverse, quali la tutela del consumatore, per la cui salvaguardia compete al Legislatore - e non già alla Corte costituzionale - apprestare adeguati strumenti;
- Ordinanza 18 ottobre 2000, n°428, con la quale la Consulta ha dichiarato la manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1341, secondo comma, 1342, secondo comma, del codice civile e 4, comma 2, della legge 31 maggio 1995, n. 218, nella parte in cui non richiede la specifica approvazione per iscritto anche delle clausole che sanciscono deroghe alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria. Costituiscono infatti discipline palesemente disomogenee, fondate su diverse *'rationes legis'*, le disposizioni concernenti la deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria, che richiedono *'ad substantiam'* l'approvazione per iscritto delle relative clausole e quelle concernenti la deroga alla giurisdizione italiana, che, invece, tale forma richiedono solo *"ad probationem"*. Infatti, mentre nel primo caso rilevano principalmente le esigenze di tutela del contraente più debole, nel secondo caso entrano in gioco anche esigenze di carattere internazionale, che il

legislatore, nella sua discrezionalità, può ritenere prevalenti, quali quella di favorire una più libera esplicazione dell'autonomia privata nella scelta della giurisdizione. Non è quindi configurabile, nella specie, disparità di trattamento né violazione del diritto di difesa, il cui rispetto è assicurato nell'ambito della giurisdizione prescelta, tenuto conto sia del principio di tendenziale fungibilità delle giurisdizioni (art. 4, legge n. 218 del 1995) sia della disciplina speciale di tutela del consumatore (art. 1469-bis e ss. cod. civ., sezione 4 Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968).

PARTE II - Contesto normativo comunitario e internazionale

10) Analisi della compatibilità dell'intervento sull'ordinamento comunitario

L'intervento è perfettamente compatibile con l'ordinamento comunitario; la direttiva europea oggetto di recepimento, rappresenta il principale atto del processo di Revisione dell'*Acquis* dei Consumatori, avviato nel 2004 e definito da un Libro Verde nel 2007, volto a semplificare e completare il quadro normativo esistente per quanto riguarda i rapporti contrattuali tra imprese e consumatori (il cd "B2C"). L'obiettivo è quello di *"contribuire ad un migliore funzionamento del mercato interno tra consumatori e imprese aumentando la fiducia del consumatore nel mercato interno e riducendo la riluttanza delle imprese ad operare a livello transfrontaliero."* Il provvedimento è altresì compatibile con gli obblighi internazionali.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti procedure di infrazione sull'argomento.

Tuttavia, si segnala l'introduzione all'articolo 1, comma 3, del presente schema di decreto legislativo, di una norma integrativa dell'articolo 27 del D.Lgs. n°206/2005, cd. Codice del consumo (avente carattere generale ed idonea a stabilire il corretto rapporto tra norma di applicazione generale della disciplina recata dal codice del consumo e normative speciali di settore) risponde alla necessità di sanare la procedura di infrazione n°2013/2169 (già Caso EU Pilot 4261/12/Just) in modo da evitare conflitti di competenza e lacune applicative della normativa comunitaria in materia di pratiche commerciali scorrette tra imprese e consumatori nel mercato interno.

12) Analisi della compatibilità con gli obblighi internazionali

Non risultano elementi tali da giustificare un'analisi di compatibilità con gli obblighi internazionali

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.



14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno indicazioni su linee prevalenti della regolamentazione considerata l'eterogeneità degli ordinamenti giuridici europei sul punto che ha determinato la necessità di adottare la direttiva oggetto del presente recepimento, che si caratterizza per un approccio di armonizzazione massima rispetto a quello minimo delle direttive (n°85/577/CEE e n°97/7/CE) che abroga .

PARTE III – Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

La materia, anche per gli aspetti definatori, era già disciplinata in modo analogo dal Codice del consumo, di cui al D.Lgs. n°206/2005, tuttavia, nell'ambito della gamma di definizioni contenute nel decreto legislativo *de quo*, alcune costituiscono una novità per il Codice del Consumo (“*beni prodotti secondo le indicazioni del consumatore*”; “*contratto di servizi*”; “*contenuto digitale*”; “*locali commerciali*”; “*asta pubblica*”), altre sono maggiormente ampliative di quelle attualmente contenute nel Codice del Consumo (“*contratto negoziato fuori dei locali commerciali*”, di cui al numero 3) della lettera *h*); “*garanzia*”, di cui alla lettera *m*)), altre modificative di quelle attualmente presenti nel Codice del Consumo (“*bene*”, di cui alla lettera *c*)), altre infine, riprodottrici di quelle già presenti nello stesso Codice del Consumo (“*consumatore*”; “*professionista*”; “*contratto a distanza*”; “*supporto durevole*”; “*servizio finanziario*”; “*contratto accessorio*”).

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

Tale verifica è stata effettuata in sede di predisposizione e di definitiva stesura del testo di decreto legislativo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Come già precedentemente precisato, lo schema di decreto legislativo di cui trattasi, sostituisce integralmente le Sezioni I, II, III, e IV del Capo I del Titolo III del Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni), rispettivamente rubricate “*Contratti negoziati fuori dei locali commerciali*”, “*Contratti a distanza*”, “*Disposizioni comuni*”, “*Diritto di recesso*”(gli articoli da 45 a 67); modifica, in aderenza alla struttura della direttiva comunitaria che si recepisce, la rubrica del **Capo I** in “*Dei Diritti dei Consumatori nei contratti*”, precedentemente rubricato come “*Particolari modalità di conclusione del contratto*”.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

L'unico effetto abrogativo è quello, esplicito contenuto all'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo di cui trattasi, concernente l'abrogazione con contestuale sostituzione degli articoli da 45 a 67 del Codice del consumo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non sono presenti nel testo disposizioni aventi effetto retroattivo, né di reviviscenza di norme abrogate. *Si segnala però l'introduzione all'articolo 1, comma 3, di una norma che potrebbe avere carattere di interpretazione autentica del vigente art. 19, comma 3, del D.Lgs. n°206/2005, cd. Codice del consumo.* Non sono previste disposizioni derogatorie alla legislazione vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, salvo la normale delega legislativa per interventi correttivi o integrativi nei ventiquattro mesi successivi prevista in termini generali dall'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo *de quo*, è stato previsto per dare attuazione agli specifici obblighi di comunicazione alla Commissione europea previsti espressamente dalla Direttiva, relativamente:

- all'applicazione della direttiva, con riferimento alle parti opzionali, (quelle cioè, non massimali, rimesse alla discrezionalità di ciascuno Stato membro. Si tratta, nel Ns. caso, degli articoli 47, comma 4, 49, commi 7, 8 e 9, 50, comma 4, 51, comma 6 e 52 comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 come modificati dal presente decreto legislativo, ai sensi delle scelte normative previste rispettivamente all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafi 7 e 8, all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 6, e all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/83/UE), così come di qualsiasi altra modifica. Recepisce quanto contenuto nell'art. 29 della direttiva;
- alle modalità di recepimento delle altre due direttive (la 1993/13 "clausole abusive" e la 1999/44 "garanzie postvendita") in ordine alle modifiche rispettivamente apportate dalla legislazione nazionale in sede di recepimento rispetto alle previsioni contenute nelle direttive stesse. Recepisce quanto contenuto negli artt. 32 e 33 della Direttiva.

Il comma 1 del presente articolo, in recepimento di quanto contenuto al paragrafo 2 dell'art. 28 della Direttiva, prevede l'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento e, dunque, la sua applicazione ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014, data a partire dalla quale si applicano le misure della direttiva ai sensi del par. 1, secondo periodo del medesimo art. 28.



- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'ISTAT apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Sono stati utilizzati i dati e i riferimenti statistici già a disposizione dell'Amministrazione.

Tabella di concordanza per il recepimento della direttiva

schema di D.lgs di attuazione della Direttiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 25 ottobre 2011 *sui diritti dei consumatori*

Articolo e eventuale paragrafo della direttiva	Articolo e eventuale comma dello schema di decreto legislativo di recepimento	Articolo del codice del consumo novellato	Eventuali annotazioni
Art. 1			Oggetto della direttiva – <i>non richiede alcuna norma di recepimento nell'ordinamento interno</i>
Art. 2	Art. 1, comma 1	Art. 45	Definizioni
Art. 3, par. 1, 2 e 6	Art. 1, comma 1	Art. 46	Ambito di applicazione – <i>il par. 5 non necessita di recepimento</i>
Art. 3, par. 3 e 4	Art. 1, comma 1	Art. 47	esclusioni
Art. 4			Livello di armonizzazione – <i>non necessita di recepimento</i>
Art. 5	Art. 1, comma 1	Art. 48	Obblighi di informazione ...
Art. 6	Art. 1, comma 1	Art. 49	Obblighi di informazione ...
Art. 7	Art. 1, comma 1	Art. 50	Requisiti formali ...
Art. 8	Art. 1, comma 1	Art. 51	Requisiti formali ...
Art. 9	Art. 1, comma 1	Art. 52	Diritto di recesso
Art. 10	Art. 1, comma 1	Art. 53	Non adempimento dell'obbligo ...
Art. 11	Art. 1, comma 1	Art. 54	Esercizio del diritto di recesso
Art. 12	Art. 1, comma 1	Art. 55	Effetti del recesso
Art. 13	Art. 1, comma 1	Art. 56	Obblighi del professionista ...
Art. 14	Art. 1, comma 1	Art. 57	Obblighi del consumatore
Art. 15	Art. 1, comma 1	Art. 58	Effetti dell'esercizio del diritto ...
Art. 16	Art. 1, comma 1	Art. 59	Eccezioni al diritto
Art. 17	Art. 1, comma 1	Art. 60	Ambito di applicazione
Art. 18	Art. 1, comma 1	Art. 61	Consegna
Art. 19	Art. 1, comma 1	Art. 62	Tariffe per l'utilizzo ...
Art. 20	Art. 1, comma 1	Art. 63	Passaggio del rischio
Art. 21	Art. 1, comma 1	Art. 64	Comunicazione telefonica
Art. 22	Art. 1, comma 1	Art. 65	Pagamenti supplementari
Art. 23	Art. 1, comma 1	Art. 66	Applicazione (tutela amministr. ...)
Art. 24	Art. 1, comma 1	Art. 66-bis	foro competente
Art. 25	Art. 1, comma 1	Art. 66-ter	Carattere imperativo
Art. 26	Art. 1, comma 1	Art. 66-quater	Informazione
Art. 27	Art. 1, comma 1	Art. 66-quinquies	Fornitura non richiesta
Art. 28	Articolo 2, comma 1		Recepimento
Art. 29	art. 2, comma 2		Obbligo di informare
Art. 30			presentazione di relazioni da parte



			della Commissione - <i>non necessita di recepimento</i>
Art. 31	art. 2, comma 1 e art. 1, comma 2, secondo periodo, comma 4 e comma 5		Abrogazioni
Art. 32	art. 2, comma 3		Modifica della direttiva 93/13/CEE
Art. 33	art. 2, comma 4		Modifica della direttiva 1999/44/CE
Art. 34			Entrata in vigore - <i>non necessita di recepimento</i>
Art. 35			Destinatari - <i>non necessita di recepimento</i>
Allegato I	Art. 1, comma 2, primo periodo, e relativo allegato	Allegato I	Informazioni relative al diritto di recesso
Allegato 2			tavola di concordanza - <i>non necessita di recepimento ulteriore rispetto a quanto riferito al recepimento dell'articolo 31</i>

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La proposta di decreto legislativo, di cui la presente relazione tecnico-finanziaria costituisce allegato, tratta una materia che non comporta oneri diretti o indiretti a carico del bilancio dello Stato, considerato che sostituisce integralmente, la parte del Codice del consumo (dall'articolo 45 all'articolo 67) che disciplina i contratti negoziati fuori dai locali commerciali; i contratti a distanza; il regime sanzionatorio comune e la speciale disciplina del diritto di recesso.

I compiti sanzionatori di cui all'articolo 66 del Codice del consumo, come modificato dal presente decreto, sono svolti dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con le risorse umane e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Il gettito delle sanzioni viene versato al Bilancio dello Stato.

A maggior garanzia dell'assenza di nuove o maggiori spese o minori entrate e, quindi, dell'invarianza finanziaria del provvedimento, è peraltro aggiunta un'espressa clausola in tal senso all'articolo 2, comma 5, dello schema di decreto legislativo in questione, con la precisazione che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



POSITIVO NEGATIVO

3 DIC. 2013

Il Regioniere Generale dello Stato



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/83/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 25 OTTOBRE 2011, SUI DIRITTI DEI CONSUMATORI, RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 93/13/CEE DEL CONSIGLIO E DELLA DIRETTIVA 1999/44/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 85/577/CEE DEL CONSIGLIO E LA DIRETTIVA 97/7/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2013, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
- Vista la Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante il Codice del Consumo;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;
- Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;
- Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche al Codice del consumo in attuazione della Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori)

1. Il Capo I del titolo III della parte III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, limitatamente agli articoli da 45 a 67, è sostituito dal seguente:

“CAPO I DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI NEI CONTRATTI

Articolo 45 (Definizioni)

1. Ai fini delle Sezioni da I a IV del presente capo, si intende per:

- a) "consumatore": la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a);
- b) "professionista": il soggetto, di cui all'articolo 3, comma 1, lett. c);
- c) "bene" : qualsiasi bene mobile materiale ad esclusione dei beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie; rientrano fra i beni oggetto della presente direttiva l'acqua, il gas e l'elettricità, quando sono messi in vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;
- d) "beni prodotti secondo le indicazioni del consumatore": qualsiasi bene non prefabbricato prodotto in base a una scelta o decisione individuale del consumatore;
- e) "contratto di vendita " : qualsiasi contratto in base al quale il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore e il consumatore ne paga o si impegna a pagarne il prezzo, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi;
- f) "contratto di servizi" : qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio al consumatore e il consumatore paga o si impegna a pagarne il prezzo;
- g) "contratto a distanza": qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
- h) "contratto negoziato fuori dei locali commerciali": qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore:
 - 1) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista;



2) per cui è stata fatta un'offerta da parte del consumatore, nelle stesse circostanze di cui al **numero 1**;

3) concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; oppure

4) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l'effetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore;

i) "locali commerciali" :

1) qualsiasi locale immobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la sua attività su base permanente; oppure

2) qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la propria attività a carattere abituale;

l) "supporto durevole" : ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

m) "contenuto digitale" : i dati prodotti e forniti in formato digitale;

n) "servizio finanziario" : qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento;

o) "asta pubblica" : metodo di vendita in cui beni o servizi sono offerti dal professionista ai consumatori che partecipano o cui è data la possibilità di partecipare all'asta di persona, mediante una trasparente procedura competitiva di offerte gestita da una casa d'aste e in cui l'aggiudicatario è vincolato all'acquisto dei beni o servizi;

p) "garanzia": qualsiasi impegno di un professionista o di un produttore (il "garante"), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto;

q) "contratto accessorio": un contratto mediante il quale il consumatore acquista beni o servizi connessi a un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali e in cui tali beni o servizi sono forniti dal professionista o da un terzo in base ad un accordo tra il terzo e il professionista.



Articolo 46
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo si applicano, a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore, inclusi i contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici, nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti su base contrattuale.
2. In caso di conflitto tra le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo e **una disposizione di un atto dell'Unione Europea che disciplina settori specifici, quest'ultima e le relative norme nazionali di recepimento** prevalgono e si applicano a tali settori specifici.
3. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non impediscono ai professionisti di offrire ai consumatori condizioni contrattuali più favorevoli rispetto alla tutela prevista da tali disposizioni.

Articolo 47
(Esclusioni)

1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si applicano ai contratti:
 - a) per i servizi sociali, compresi gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno, ivi compresa l'assistenza a lungo termine;
 - b) di assistenza sanitaria, per i servizi prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici, sia essa fornita o meno attraverso le strutture di assistenza sanitaria;
 - c) di attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d'azzardo nei casinò e le scommesse;
 - d) di servizi finanziari;
 - e) aventi ad oggetto la creazione di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti su beni immobili;
 - f) per la costruzione di nuovi edifici, la trasformazione sostanziale di edifici esistenti e per la locazione di alloggi a scopo residenziale;
 - g) che rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", di cui agli articoli da 32 a 51 del **decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79**;
 - h) che rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina concernente la tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per

le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio, di cui agli articoli da 69 a 81-bis del presente Codice;

i) stipulati con l'intervento di un pubblico ufficiale, tenuto per legge all'indipendenza e all'imparzialità, il quale deve garantire, fornendo un'informazione giuridica completa, che il consumatore concluda il contratto soltanto sulla base di una decisione giuridica ponderata e con conoscenza della sua rilevanza giuridica;

l) di fornitura di alimenti, bevande o altri beni destinati al consumo corrente nella famiglia e fisicamente forniti da un professionista in giri frequenti e regolari al domicilio, alla residenza o al posto di lavoro del consumatore;

m) di servizi di trasporto passeggeri, fatti salvi l'articolo 51, comma 2, e gli articoli 62 e 65;

n) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;

o) conclusi con operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici a pagamento per il loro utilizzo o conclusi per l'utilizzo di un solo collegamento tramite telefono, Internet o fax, stabilito dal consumatore.

2. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si applicano ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali in base ai quali il corrispettivo che il consumatore deve pagare non è superiore a 50 Euro. Tuttavia, si applicano le disposizioni del presente Capo nel caso di più contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora l'entità del corrispettivo globale che il consumatore deve pagare, indipendentemente dall'importo dei singoli contratti, superi l'importo di 50 euro.

SEZIONE I

INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI PER I CONSUMATORI NEI CONTRATTI DIVERSI DAI CONTRATTI A DISTANZA O NEGOZIATI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI

Articolo 48

(Obblighi d'informazione nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali)

1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto diverso da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile, qualora esse non siano già apparenti dal contesto:

a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;



b) l'identità del professionista, l'indirizzo geografico in cui è stabilito e il numero di telefono e, ove questa informazione sia pertinente, l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale egli agisce;

c) il prezzo totale dei beni o servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o dei servizi comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se applicabili, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;

d) se applicabili, le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare il servizio e il trattamento dei reclami da parte del professionista;

e) oltre a un richiamo dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni, l'esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie commerciali, se applicabili;

f) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni di risoluzione del contratto;

g) se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;

h) qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l'hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabili.

2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, si applicano anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.

3. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, non si applicano ai contratti che implicano transazioni quotidiane e che sono eseguiti immediatamente al momento della loro conclusione.

4. E' fatta salva la possibilità di prevedere o mantenere obblighi aggiuntivi di informazione precontrattuale per i contratti ai quali si applica il presente articolo.

5. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del presente Codice.

SEZIONE II

INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI PER IL CONSUMATORE E DIRITTO DI RECESSO NEI CONTRATTI A DISTANZA E NEI CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI

Articolo 49

(Obblighi di informazione nei i contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali)

1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:

a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;

b) l'identità del professionista;

c) l'indirizzo geografico dove il professionista è stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l'indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui e, se applicabili, l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale agisce;

d) se diverso dall'indirizzo fornito in conformità della lettera c), l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può indirizzare eventuali reclami e, se applicabile, quello del professionista per conto del quale agisce;

e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione; quando tali contratti prevedono l'addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo totale equivale anche ai costi mensili totali; se i costi totali non possono essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite le modalità di calcolo del prezzo;

f) il costo dell'utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto quando tale costo è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;

g) le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;

h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all'articolo 54, comma 1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B;

i) se applicabile, l'informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta;



l) che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta ai sensi dell'articolo 50, comma 3, o dell'articolo 51, comma 8, egli è responsabile del pagamento al professionista di costi ragionevoli, ai sensi dell'articolo 57, comma 3;

m) se non è previsto un diritto di recesso ai sensi dell'articolo 59, l'informazione che il consumatore non beneficerà di un diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso;

n) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni;

o) se applicabili, l'esistenza e le condizioni dell'assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;

p) l'esistenza di codici di condotta pertinenti, come definiti all'articolo 18, comma 1, lettera f), del presente Codice, e come possa esserne ottenuta copia, se del caso;

q) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto;

r) se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto;

s) se applicabili, l'esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore è tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista;

t) se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;

u) qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l'hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile;

v) se applicabile, la possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista è soggetto e le condizioni per avervi accesso.

2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, si applicano anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.

3. Nel caso di un'asta pubblica, le informazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), possono essere sostituite dai corrispondenti dati della casa d'aste.

4. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i) e l), possono essere fornite mediante le istruzioni tipo sul recesso di cui all'allegato I, parte A. Il professionista ha adempiuto agli obblighi di informazione di cui al comma 1, lettere h), i) e l) se ha presentato dette istruzioni al consumatore, debitamente compilate.

5. Le informazioni di cui al comma 1 formano parte integrante del contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere modificate se non con preventivo accordo espresso delle parti.
6. Se il professionista non adempie agli obblighi di informazione sulle spese aggiuntive o gli altri costi di cui al comma 1, lettera e), o sui costi della restituzione dei beni di cui al comma 1, lettera i), il consumatore non deve sostenere tali spese o costi aggiuntivi.
7. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana.
8. Gli obblighi di informazione stabiliti nella presente sezione si aggiungono agli obblighi di informazione contenuti nel decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni, e non ostano ad obblighi di informazione aggiuntivi previsti in conformità di tali disposizioni.
9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, in caso di conflitto tra una disposizione del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni, sul contenuto e le modalità di rilascio delle informazioni e una disposizione della presente sezione, prevale quest'ultima.
10. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione incombe sul professionista.

Articolo 50

(Requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali)

1. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, su supporto cartaceo o, se il consumatore è d'accordo, su un altro mezzo durevole. Dette informazioni devono essere leggibili e presentate in un linguaggio semplice e comprensibile.
2. Il professionista fornisce al consumatore una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il consumatore è d'accordo, su un altro mezzo durevole, compresa, se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell'accettazione del consumatore in conformità dell'articolo 59, lettera o).
3. Se un consumatore vuole che la prestazione dei servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto all'articolo 52, comma 2, il professionista esige che il consumatore ne faccia esplicita richiesta su un supporto durevole
4. Per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui il consumatore ha chiesto espressamente i servizi del professionista ai fini dell'effettuazione di lavori di riparazione o manutenzione e in virtù dei quali il professionista e il consumatore adempiono immediatamente ai propri obblighi contrattuali e l'importo a carico del consumatore non supera i 200 euro:



a) il professionista fornisce al consumatore, prima che questi sia vincolato dal contratto, le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere b) e c), e le informazioni concernenti il prezzo o le modalità di calcolo del prezzo, accompagnate da una stima del prezzo totale, su supporto cartaceo o, se il consumatore è d'accordo, su un altro mezzo durevole. Il professionista fornisce le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a), h) e m), ma può scegliere di non fornirle su formato cartaceo o su un altro mezzo durevole se il consumatore ha espressamente acconsentito;

b) la conferma del contratto fornita conformemente al comma 2 del presente articolo contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1.

Articolo 51

(Requisiti formali per i contratti a distanza)

1. Per quanto riguarda i contratti a distanza il professionista fornisce o mette a disposizione del consumatore le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile. Nella misura in cui dette informazioni sono presentate su un supporto durevole, esse devono essere leggibili.

2. Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l'obbligo di pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a), e), q) e r), direttamente prima che il consumatore inoltri l'ordine. Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l'ordine, il consumatore riconosca espressamente che l'ordine implica l'obbligo di pagare. Se l'inoltro dell'ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole "ordine con obbligo di pagare" o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di pagare il professionista. Se il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall'ordine.

3. I siti di commercio elettronico indicano in modo chiaro e leggibile, al più tardi all'inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati.

4. Se il contratto è concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, il professionista fornisce, su quel mezzo in particolare e prima della conclusione del contratto, almeno le informazioni precontrattuali riguardanti le caratteristiche principali dei beni o servizi, l'identità del professionista, il prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del contratto, conformemente all'articolo 49, comma 1, lettere a), b), e), h) e q). Le altre informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, sono fornite dal professionista in un modo appropriato conformemente al comma 1 del presente articolo.

5. Fatto salvo il comma 4, se il professionista telefona al consumatore al fine di concludere un contratto a distanza, all'inizio della conversazione con il consumatore egli deve rivelare la sua identità e, ove applicabile, l'identità della persona per conto della quale effettua la telefonata, nonché lo scopo commerciale della chiamata e l'informativa di cui **all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.**

6. Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto. Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un mezzo durevole e la relativa sottoscrizione e accettazione avviene in tal caso con firma digitale o altro mezzo equivalente.

7. Il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l'esecuzione del servizio abbia inizio. Tale conferma comprende:

a) tutte le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, a meno che il professionista non abbia già fornito l'informazione al consumatore su un mezzo durevole prima della conclusione del contratto a distanza; e

b) se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell'accettazione del consumatore conformemente all'articolo 59, lettera o).

8. Se un consumatore vuole che la prestazione di servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto all'articolo 52, comma 2, il professionista esige che il consumatore ne faccia richiesta esplicita.

9. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni relative alla conclusione di contratti elettronici e all'inoltro di ordini per via elettronica conformemente agli articoli 12, commi 2 e 3 e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni.

Articolo 52 *(Diritto di recesso)*

1. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 59, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all'articolo 56, comma 2, e all'articolo 57.

2. Fatto salvo l'articolo 53, il periodo di recesso di cui al comma 1 termina dopo quattordici giorni a partire:

a) nel caso dei contratti di servizi, dal giorno della conclusione del contratto;

b) nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni o:

1) nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore mediante un solo ordine e consegnati separatamente, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene;



- 2) nel caso di consegna di un bene costituito da lotti o pezzi multipli, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo lotto o pezzo;
 - 3) nel caso di contratti per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico del primo bene;
- c) nel caso di contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale, dal giorno della conclusione del contratto.

3. Le parti del contratto possono adempiere ai loro obblighi contrattuali durante il periodo di recesso. Tuttavia, nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il professionista non **può** accettare, a titolo di corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a quindici giorni dalla conclusione del contratto per i contratti di servizi o dall'acquisizione del possesso fisico dei beni per i contratti di vendita e non **può** presentarli allo sconto prima di tale termine.

Articolo 53

(Non adempimento dell'obbligo d'informazione sul diritto di recesso)

1. Se in violazione dell'articolo 49, comma 1, lettera h), il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale, come determinato a norma dell'articolo 52, comma 2.
2. Se il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla data di cui all'articolo 52, comma 2, il periodo di recesso termina quattordici giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni.

Articolo 54

(Esercizio del diritto di recesso)

1. Prima della scadenza del periodo di recesso, il consumatore informa il professionista della sua decisione di esercitare il diritto di recesso dal contratto. A tal fine il consumatore può:

- a) utilizzare il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B; oppure
- b) presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto.

2. Il consumatore ha esercitato il proprio diritto di recesso entro il periodo di recesso di cui all'articolo 52, comma 2, e all'articolo 53 se la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso è inviata dal consumatore prima della scadenza del periodo di recesso.

3. Il professionista, oltre alle possibilità di cui al comma 1, può offrire al consumatore l'opzione di compilare e inviare elettronicamente il modulo di recesso tipo riportato all'allegato I, parte B, o una

qualsiasi altra dichiarazione esplicita sul sito web del professionista. In tali casi il professionista comunica senza indugio al consumatore una conferma di ricevimento, su un supporto durevole, del recesso esercitato.

4. L'onere della prova relativa all'esercizio del diritto di recesso conformemente al presente articolo incombe sul consumatore.

Articolo 55 *(Effetti del recesso)*

1. L'esercizio del diritto di recesso pone termine agli obblighi delle parti:

a) di eseguire il contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali; oppure

b) di concludere un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali nei casi in cui un'offerta sia stata fatta dal consumatore.

Articolo 56 *(Obblighi del professionista nel caso di recesso)*

1. Il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, eventualmente comprensivi delle spese di consegna, senza indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni dal giorno in cui è informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 54. Il professionista esegue il rimborso di cui al primo periodo utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per la transazione iniziale, salvo che il consumatore abbia espressamente convenuto altrimenti e a condizione che questi non debba sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso. Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all'incasso, deve procedersi alla loro restituzione. E' nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso.

2. Fatto salvo il comma 1, il professionista non è tenuto a rimborsare i costi supplementari, qualora il consumatore abbia scelto espressamente un tipo di consegna diversa dal tipo meno costoso di consegna offerto dal professionista.

3. Salvo che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, con riguardo ai contratti di vendita, il professionista può trattenere il rimborso finché non abbia ricevuto i beni oppure finché il consumatore non abbia dimostrato di aver rispedito i beni, a seconda di quale situazione si verifichi per prima.

Articolo 57 *(Obblighi del consumatore nel caso di recesso)*

1. A meno che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, il consumatore restituisce i beni o li consegna al professionista o a un terzo autorizzato dal professionista a ricevere i beni, senza indebito ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dalla data in cui ha comunicato al



professionista la sua decisione di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 54. Il termine è rispettato se il consumatore rispedisce i beni prima della scadenza del periodo di quattordici giorni. Il consumatore sostiene solo il costo diretto della restituzione dei beni, purché il professionista non abbia concordato di sostenerlo o abbia omesso di informare il consumatore che tale costo è a carico del consumatore. Nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui i beni sono stati consegnati al domicilio del consumatore al momento della conclusione del contratto, il professionista ritira i beni a sue spese qualora i beni, per loro natura, non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta.

2. Il consumatore è responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni. Il consumatore non è in alcun caso responsabile per la diminuzione del valore dei beni se il professionista ha omesso di informare il consumatore del suo diritto di recesso a norma dell'articolo 49, comma 1, lettera h).

3. Qualora un consumatore eserciti il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta in conformità dell'articolo 50, comma 3, o dell'articolo 51, comma 8, il consumatore versa al professionista un importo proporzionale a quanto è stato fornito fino al momento in cui il consumatore ha informato il professionista dell'esercizio del diritto di recesso, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto. L'importo proporzionale che il consumatore deve pagare al professionista è calcolato sulla base del prezzo totale concordato nel contratto. Se detto prezzo totale è eccessivo, l'importo proporzionale è calcolato sulla base del valore di mercato di quanto è stato fornito.

4. Il consumatore non sostiene alcun costo per:

a) la prestazione di servizi o la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento, in tutto o in parte, durante il periodo di recesso quando:

1) il professionista ha omesso di fornire informazioni in conformità dell'articolo 49, comma 1, lettere h) e l); oppure

2) il consumatore non ha espressamente chiesto che la prestazione iniziasse durante il periodo di recesso in conformità dell'articolo 50, comma 3, e dell'articolo 51, comma 8; oppure

b) la fornitura, in tutto o in parte, del contenuto digitale che non è fornito su un supporto materiale quando:

1) il consumatore non ha dato il suo previo consenso espresso circa l'inizio della prestazione prima della fine del periodo di quattordici giorni di cui all'articolo 52;

2) il consumatore non ha riconosciuto di perdere il diritto di recesso quando ha espresso il suo consenso; oppure

3) il professionista ha omesso di fornire la conferma conformemente all'articolo 50, comma 2, o all'articolo 51, comma 7.

5. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 56, comma 2, e nel presente articolo, l'esercizio del diritto di recesso non comporta alcuna responsabilità per il consumatore.

Articolo 58

(Effetti dell'esercizio del diritto di recesso sui contratti accessori)

1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo **13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni**, in materia di contratti di credito ai consumatori, se il consumatore esercita il suo diritto di recesso da un contratto a distanza o concluso fuori dei locali commerciali a norma degli articoli da 52 a 57, eventuali contratti accessori sono risolti di diritto, senza costi per il consumatore, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 56, comma 2, e dall'articolo 57.

Articolo 59

(Eccezioni al diritto di recesso)

1. Il diritto di recesso di cui agli articoli da 52 a 58 per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali è escluso relativamente a:

a) i contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio se l'esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del consumatore e con l'accettazione della perdita del diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista;

b) la fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso;

c) la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati;

d) la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente;

e) la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna;

f) la fornitura di beni che, dopo la consegna, risultano, per loro natura, inscindibilmente mescolati con altri beni;

g) la fornitura di bevande alcoliche, il cui prezzo sia stato concordato al momento della conclusione del contratto di vendita, la cui consegna possa avvenire solo dopo trenta giorni e il cui valore effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato che non possono essere controllate dal professionista;

h) i contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell'effettuazione di lavori urgenti di riparazione o manutenzione. Se, in occasione di tale visita, il professionista fornisce servizi oltre a quelli specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi di ricambio necessari per effettuare la manutenzione o le riparazioni, il diritto di recesso si applica a tali servizi o beni supplementari;



- i) la fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna;
- l) la fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni;
- m) i contratti conclusi in occasione di un'asta pubblica;
- n) la fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering o i servizi riguardanti le attività del tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici;
- o) la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l'esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del consumatore e con la sua accettazione del fatto che in tal caso avrebbe perso il diritto di recesso.

SEZIONE III

ALTRI DIRITTI DEL CONSUMATORE

Articolo 60

(Ambito di applicazione)

1. Gli articoli 61 e 63 si applicano ai contratti di vendita. Detti articoli non si applicano ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.
2. Gli articoli 62, 64 e 65 si applicano ai contratti di vendita, ai contratti di servizio e ai contratti di fornitura di acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale.

Articolo 61

(Consegna)

1. Salva diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita, il professionista è obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto.
2. L'obbligazione di consegna è adempiuta mediante il trasferimento della disponibilità materiale o comunque del controllo dei beni al consumatore.
3. Se il professionista non adempie all'obbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se il termine supplementare così concesso scade senza che i beni gli siano stati consegnati, il consumatore è legittimato a **risolvere** il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
4. Il consumatore non è gravato dall'onere di concedere al professionista il termine supplementare di cui al precedente comma se:
 - a) il professionista si è espressamente rifiutato di consegnare i beni, ovvero;

b) se il rispetto del termine pattuito dalle parti per la consegna del bene deve considerarsi essenziale, tenuto conto di tutte le circostanze che hanno accompagnato la conclusione del contratto, ovvero;

c) se il consumatore ha informato il professionista, prima della conclusione del contratto, che la consegna entro o ad una data determinata è essenziale.

5. Nei casi previsti dal comma 4, se non riceve in consegna il bene entro il termine pattuito con il professionista ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore è legittimato a **risolvere** immediatamente ~~dal~~ il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

6. Nel caso di **risoluzione posta** in essere dal consumatore a norma dei commi 3 e 5, il professionista è tenuto a rimborsargli senza indebito ritardo tutte le somme versate in esecuzione del contratto.

7. E' fatta salva la possibilità per il consumatore di far valere i diritti di cui al Capo XIV del Titolo II del Libro IV del codice civile.

Articolo 62

(Tariffe per l'utilizzo di mezzi di pagamento)

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, i professionisti non possono imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l'uso di detti strumenti, ovvero nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista.

2. L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti in caso di addebitamento eccedente rispetto al prezzo pattuito ovvero in caso di uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo. L'istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore.

Articolo 63

(Passaggio del rischio)

1. Nei contratti che pongono a carico del professionista l'obbligo di provvedere alla spedizione dei beni il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni, per causa non imputabile al venditore, si trasferisce al consumatore soltanto nel momento in cui quest'ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, entra materialmente in possesso dei beni.

2. Tuttavia, il rischio si trasferisce al consumatore già nel momento della consegna del bene al vettore qualora quest'ultimo sia stato scelto dal consumatore e tale scelta non sia stata proposta dal professionista, fatti salvi i diritti del consumatore nei confronti del vettore.

Articolo 64

(Comunicazione telefonica)

1. Qualora il professionista utilizza una linea telefonica allo scopo di essere contattato dal consumatore per telefono in merito al contratto concluso, il consumatore non è tenuto a pagare più della tariffa di base applicata dagli operatori di servizi di telecomunicazione per dette telefonate.

Articolo 65

(Pagamenti supplementari)



1. Prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall'offerta, il professionista chiede il consenso espresso del consumatore per qualsiasi pagamento supplementare oltre alla remunerazione concordata per l'obbligo contrattuale principale del professionista. Se il professionista non ottiene il consenso espresso del consumatore ma l'ha dedotto utilizzando opzioni prestabilite che il consumatore deve rifiutare per evitare il pagamento supplementare, il consumatore ha diritto al rimborso di tale pagamento.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 66

(Tutela amministrativa e giurisdizionale)

- 1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nelle Sezioni da I a IV del presente Capo da parte degli operatori, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 27, 139, 140, 140-bis, 141 e 144 del presente Codice.**
- 2. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle norme di cui alle Sezioni da I a IV del presente Capo, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti.**
- 3. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni, si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15, del presente Codice.**
- 4. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, nelle materie di cui alle Sezioni da I a IV del presente Capo.**
- 5. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario. E' altresì fatta salva la possibilità di promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie inerenti al rapporto di consumo, nelle materie di cui alle Sezioni da I a IV del presente Capo, presso gli organi costituiti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.**

Art. 66-bis

(Foro competente)

- 1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.**

Articolo 66-ter
(Carattere imperativo)

1. Se il diritto applicabile al contratto è quello di uno Stato membro dell'Unione Europea, i consumatori residenti in Italia non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo.
2. Eventuali clausole contrattuali che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalle disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo, non vincolano il consumatore.

Articolo 66-quater
(Informazione e ricorso extragiudiziale)

1. Le comunicazioni e i documenti relativi ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali e ai contratti a distanza, ivi compresi i moduli, i formulari, le note d'ordine, la pubblicità o le comunicazioni sui siti Internet, devono contenere un riferimento al presente Capo.
2. L'operatore può adottare appositi codici di condotta, secondo le modalità di cui all'articolo 27-bis.
3. Per la risoluzione delle controversie sorte dall'esatta applicazione dei contratti disciplinati dalle disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente capo è possibile ricorrere alle procedure di mediazione, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. E' fatta salva la possibilità di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Articolo 66-quinquies
(Fornitura non richiesta)

1. Il consumatore è esonerato dall'obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi, vietate dall'articolo 20, comma 5, e dall'articolo 26, comma 1, lettera f), del presente Codice. In tali casi, l'assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso.
2. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori.

Articolo 67
(Tutela in base ad altre disposizioni)

1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico di fonte comunitaria o adottate in conformità a norme comunitarie.



2. Per quanto non previsto dalle Sezioni da I a IV del presente Capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di validità, formazione o efficacia dei contratti

3. Ai contratti di cui alla sezione III del presente Capo si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modificazioni e integrazioni, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.”.

2. Nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 è aggiunto l'allegato I, nel testo allegato al presente decreto. I riferimenti alle norme del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sostituite da quelle di cui al comma 1 e contenuti in altre disposizioni normative, si intendono fatti alle corrispondenti norme sostitutive di cui al medesimo comma 1.

2-bis. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) è inserito il seguente comma 1 bis: “Anche nei settori regolati, ai sensi dell'art. 19, comma 3, la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando il rispetto della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che la esercita in base ai poteri di cui al presente articolo, acquisito il parere dell'Autorità di regolazione competente. Resta ferma la competenza delle Autorità di regolazione ad esercitare i propri poteri nelle ipotesi di violazione della regolazione che non integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta. Le Autorità possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedurali della reciproca collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze;
- b) Al comma 9, le parole: “500.000, 00 euro” sono sostituite dalle parole: “5.000.000 euro”;
- c) Al comma 12, le parole: “150.000 euro” sono sostituite dalle parole: “5.000.000 euro”.

2-ter. Il comma 12-quinquiesdecies dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.”.

3. All'articolo 26, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 le parole: “salvo quanto previsto dall'articolo 54, comma 2, secondo periodo”, sono sostituite dalle seguenti: “salvo quanto previsto dall'articolo 66-sexies, comma 2”.

4. All'articolo 81, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 le parole “l'articolo 62, comma 3”, sono sostituite dalle seguenti: “l'articolo 66.”.

ART. 2

(Disposizioni finali)

1. Le modifiche apportate al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto legislativo entrano in vigore dal 13 giugno 2014 e si applicano ai contratti conclusi dopo tale data.

2. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea entro il 13 dicembre 2013 o, al più tardi, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, delle disposizioni adottate agli articoli 47, comma 2, 49, commi 7, 8 e 9, 50, comma 4, 51, comma 6 e 52 comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificati dal presente decreto legislativo, ai sensi delle scelte normative previste rispettivamente all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafi 7 e 8, all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 6, e all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/83/UE. Il Ministero dello sviluppo economico comunica altresì alla Commissione europea qualsiasi successiva modifica adottata in relazione alle citate scelte normative previste dalla direttiva comunitaria.

3. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea le disposizioni di protezione dei consumatori più rigorose di quelle previste dalla direttiva 93/13/CE in materia di clausole vessatorie nei contratti con i consumatori, in particolare qualora tali disposizioni:

a) estendano la valutazione di abusività a clausole contrattuali negoziate individualmente o all'adeguatezza del prezzo o della remunerazione, oppure

b) contengano liste di clausole contrattuali che devono essere considerate abusive.

4. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione le disposizioni di protezione dei consumatori più rigorose di quelle previste dalla direttiva 99/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, qualora tali disposizioni riguardino i termini della durata della garanzia legale nella vendita di beni di consumo sia per i nuovi beni che per i beni usati.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito di sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.



“ALLEGATO I

Informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso

A. Istruzioni tipo sul recesso - ai sensi dell'art.49, comma 4, -

Diritto di recesso

Lei ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni.

Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno **1**.

Per esercitare il diritto di recesso, Lei è tenuto a informarci (**2**) della sua decisione di recedere dal presente contratto tramite una dichiarazione esplicita (ad esempio lettera inviata per posta, fax o posta elettronica). A tal fine può utilizzare il modulo tipo di recesso allegato, ma non è obbligatorio **3**.

Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che Lei invii la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.

Effetti del recesso

Se Lei recede dal presente contratto, Le saranno rimborsati tutti i pagamenti che ha effettuato a nostro favore, compresi i costi di consegna (ad eccezione dei costi supplementari derivanti dalla Sua eventuale scelta di un tipo di consegna diverso dal tipo meno costoso di consegna standard da noi offerto), senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui siamo informati della Sua decisione di recedere dal presente contratto. Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento da Lei usato per la transazione iniziale, salvo che Lei non abbia espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso, non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso **4**.

5

6

Istruzioni per la compilazione:

1. Inserire uno dei seguenti testi tra virgolette:

- a) in caso di un contratto di servizi o di un contratto per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale che non è fornito su un supporto materiale: «della conclusione del contratto.»;

b) nel caso di un contratto di vendita: «in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico dei beni.»;

c) nel caso di un contratto relativo a beni multipli ordinati dal consumatore in un solo ordine e consegnati separatamente: «in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene.»;

d) nel caso di un contratto relativo alla consegna di un bene consistente di lotti o pezzi multipli: «in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo lotto o pezzo.»;

e) nel caso di un contratto per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo: «in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico del primo bene.»

2. Inserire il nome, l'indirizzo geografico e, qualora disponibili, il numero di telefono e di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

3. Se Lei dà al consumatore la possibilità di compilare e inviare elettronicamente le informazioni relative al recesso dal contratto sul Suo sito web, inserire quanto segue: «Può anche compilare e inviare elettronicamente il modulo tipo di recesso o qualsiasi altra esplicita dichiarazione sul nostro sito web [inserire l'indirizzo]. Nel caso scegliesse detta opzione, Le trasmetteremo senza indugio una conferma di ricevimento del recesso su un supporto durevole (ad esempio per posta elettronica).»

4. Per i contratti di vendita nei quali Lei non ha offerto di ritirare i beni in caso di recesso, inserire quanto segue: «Il rimborso può essere sospeso fino al ricevimento dei beni oppure fino all'avvenuta dimostrazione da parte del consumatore di aver rispedito i beni, se precedente.»

5. Se il consumatore ha ricevuto i beni oggetto del contratto:

a) Inserire:

— «Ritireremo i beni.»; oppure

— «È pregato di rispedire i beni o di consegnarli a noi o a ... [inserire il nome e l'indirizzo geografico, se del caso, della persona da Lei autorizzata a ricevere i beni], senza indebiti ritardi e in ogni caso entro 14 giorni dal giorno in cui ci ha comunicato il suo recesso dal presente contratto. Il termine è rispettato se Lei rispedisce i beni prima della scadenza del periodo di 14 giorni.»

b) Inserire:

— «I costi della restituzione dei beni saranno a nostro carico.»,

— «I costi diretti della restituzione dei beni saranno a Suo carico.»,

— Se, in un contratto a distanza, Lei non offre di sostenere il costo della restituzione dei beni e questi ultimi, per loro natura, non possono essere normalmente restituiti a



mezzo posta: «Il costo diretto di ... EUR [inserire l'importo] per la restituzione dei beni sarà a Suo carico.»; oppure se il costo della restituzione dei beni non può essere ragionevolmente calcolato in anticipo: «Il costo diretto della restituzione dei beni sarà a Suo carico. Il costo è stimato essere pari a un massimo di circa ... EUR [inserire l'importo].», oppure

- Se, in caso di un contratto negoziato fuori dei locali commerciali, i beni, per loro natura, non possono essere normalmente restituiti a mezzo posta e sono stati consegnati al domicilio del consumatore alla data di conclusione del contratto: «Ritireremo i beni a nostre spese.»

c) inserire: «Lei è responsabile solo della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione del bene diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni.»

6. In caso di un contratto per la fornitura di acqua, gas ed elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento, inserire quanto segue: «Se Lei ha chiesto di iniziare la prestazione di servizi o la fornitura di acqua/gas elettricità/teleriscaldamento [cancellare la dicitura inutile] durante il periodo di recesso, è tenuto a pagarci un importo proporzionale a quanto fornito fino al momento in cui Lei ha ci comunicato il Suo recesso dal presente contratto, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto.»

B. Modulo di recesso tipo
- ai sensi dell'art.49, comma 1, lett. h) -

(compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera recedere dal contratto)

— Destinatario [il nome, l'indirizzo geografico e, qualora disponibili, il numero di telefono, di fax e gli indirizzi di posta elettronica devono essere inseriti dal professionista]:

— Con la presente io/noi (*) notificiamo il recesso dal mio/nostro (*) contratto di vendita dei seguenti beni/servizi (*)

— Ordinato il (*)/ricevuto il (*)

— Nome del/dei consumatore(i)

— Indirizzo del/dei consumatore(i)

— Firma del/dei consumatore(i) (solo se il presente modulo è notificato in versione cartacea)

— Data

(*) Cancellare la dicitura inutile. ”